Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **Roma - Lunedì, 24 giugno 1929 - Anno VII** — **Numero 146**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1645.

LEGGE 20 giugno 1929, n. 995.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'art. 11 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275.

Art. 3.

A norma dell'art. 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in L. 7,000,000 la somma da erogare, durante l'esercizio finanziario 1929-30, per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	6,101,000 —
2	Stipendi ed assegni al personale dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale esclusi gli addetti agli uffici dei Consigli provinciali dell'economia (Spese fisse)	10,500,000 —
3	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	160,000 —
4	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il Ministro ed i Sottosegretari di Stato	1,910,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	378,000 —
6	Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite a lavori o studi, o richieste di prestazioni per i servizi dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale	10,000 —
7	Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione, e relative famiglie	101,200 —
8	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	375,000 —
9	Manutenzione di locali	75,000 —
10	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	47,500 —
11	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Spesa obbligatoria)	150,000 —
12	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,800 —
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
14	Spese casuali	29,000 —
		19,842,500 —
	PENSIONI ED INDENNITÀ.	
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	6,590,000 —
16	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	100,000 —
17	Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (Spesa obbligatoria)	25,000 —
		6,625,000 —
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Affari generali.*	
18	Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma ed all'ufficio internazionale del vino in Parigi	25,000 —
	II. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie, irrigazioni.*	
19	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e concorso ad enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
20	Esperienze agrarie, acclimazioni, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e lègnose escluse le viti americane - Sussidi ad associazioni ed istituzioni agrarie per le esperienze e le culture suddette - Spese di cui all'art. 4 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni agricole-culturali prescritte dalla legge 21 giugno 1928, n. 1391	4,000,000 —
21	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticultura nazionale - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, e legge 3 aprile 1921, n. 600)	500,000 —
22	Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta	100,000 —
23	Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	50,000 —
24	Regi uffici enologici; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio - Concorso ad enti che dànno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Contributi ad associazioni ed enti e concorsi a premi per promuovere il miglioramento dell'olivicoltura e dell'oleificio; concorso a consorzi per cantine; oleifici sperimentali; stazioni enotecniche e uffici agrari all'estero	690,000 —
25	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125)	100,000 —
26	Entomologia e fitopatologia - Spese, concorsi e borse di studio per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi (Spesa obbligatoria)	1,700,000 —
27	Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474, e legge 26 settembre 1920, n. 1363) (Spesa obbligatoria)	600,000 —
	III. — *Sperimentazione pratica e propaganda agraria.*	
28	Spese per il funzionamento delle Regie stazioni sperimentali e speciali, borse e sussidi di tirocinio e di perfezionamento presso stazioni agrarie e speciali e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio, per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura (art. 4 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1314, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3230)	525,000 —
29	Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini e per poderi di addestramento pratico all'agricoltura dei giovani contadini (legge 13 dicembre 1928, n. 2885)	5,000,000 —
30	Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (art. 4 Regio decreto 17 giugno 1928, numero 1314, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3230), colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie.	1,280,000 —
31	Cattedre ambulanti di agricoltura - Contributi di funzionamento - Posti e borse di tirocinio - Premi ai direttori delle cattedre ai sensi del Regio decreto 5 maggio 1928, numero 1391	16,000,000 —
32	Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	500,000 —
	IV. — *Meteorologia e geodinamica.*	
33	Studi sui fenomeni atmosferici - Spese diverse e concorsi pel servizio meteorologico, geofisico e geodinamico - Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera pel progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica.	315,000 —
	V. — *Zootecnia e caccia.*	
34	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare, e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie - Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici - Industria del freddo - Contributi ed altre spese pel servizio dei cavalli stalloni e per gli Istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte)	6,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
35	Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia	650,000 —
36	Spese per l'applicazione del Regio decreto 3 agosto 1928, numero 1997, relativo alla riforma della legislazione sulla caccia (esclusi i premi di operosità e di rendimento) . .	*per memoria*
	VI. — *Bonificamento e sistemazioni agrarie.*	
37	Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e pel servizio delle trazzere in Sicilia	500,000 —
38	Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica - Spese per combattere la malaria	400,000 —
39	Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano e delle altre zone alle quali è estesa detta legislazione (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) . .	75,000 —
	VII. — *Demani ed usi civici.*	
40	Indennità ai commissari, agli assessori, fitto di locali, funzionamento degli uffici e retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio addetto al riordinamento degli usi civici - Stampa del Bollettino Feudale (art. 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766)	600,000 —
		40,520,000 —
	INDUSTRIA E MINIERE.	
	I. — *Industria.*	
4[illegible]	[illegible]remi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali - Spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali di cui all'articolo 16 del testo unico 8 gennaio 1928, n. 165.	50,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
42	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, art. 3, lettera *a*) . .	1,500,000 —
43	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, ed art. 6 del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2334, e 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie.	2,500,000 —
44	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse	500,000 —
45	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2265).	750,000 —
	II. — *Pesi, misure e saggio metalli.*	
46	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Spesa obbligatoria)	800,000 —
47	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	50,000 —
48	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi - Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili	198,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
49	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento. trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	135,000 —
50	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine)	2,000 —
	III. — *Proprietà intellettuale.*	
51	Spese di mano d'opera (cottimi e contributi di lavoro) per l'ufficio della proprietà intellettuale - Spese per traduzioni, studi e lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	400,000 —
52	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970) . .	10,000 —
	IV. — *Miniere.*	
53	Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario	100,000 —
54	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie	13,000,000 —
55	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	130,000 —
56	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico	200,000 —
	V. — *Pesca.*	
57	Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, e del laboratorio centrale di idrobiologia per la pesca e l'acquicoltura; sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura; redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca - Spese varie per l'applicazione delle leggi sulla pesca comprese quelle previste dalla legge 24 marzo 1921, n. 312 (titolo II, IV e XII), e dal Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1140, portanti provvedimenti a favore dell'industria peschereccia e della vigilanza sulla pesca . . .	1,400,000 —
		21,725,000 —
	COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.	
	I. — *Commercio interno.*	
58	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320. Spese per l'esecuzione del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1929, contro le frodi nella preparazione e commercio del caffè torrefatto.	40,000 —
	II. — *Commercio estero e trattati.*	
59	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; agenzie ed agenti commerciali all'estero; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; musei commerciali e mostre campionarie; borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles. .	1,200,000 —
60	Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali - Spese di ufficio, di viaggio e di missione per gli addetti ed incaricati commerciali	2,000,000 —
61	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per l'Ufficio dei trattati di commercio e per il servizio del commercio estero . . .	23,500 —
62	Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'esportazione (R. decreto 18 aprile 1926, n. 800).	4,000,000 —
		7,263,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	LAVORO, PREVIDENZA E CREDITO.	
	I. — *Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali.*	
63	Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	428,000 —
64	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative, consorzi di cooperative ed istituti per case popolari - Copie delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro	20,000 —
65	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie.	50,000 —
66	Incoraggiamenti e sussidi a Società di mutuo soccorso e congeneri istituzioni di previdenza e per iniziative a favore della previdenza - Contributo a favore di Società di mutuo soccorso tra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche.	50,000 —
67	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e contro l'invalidità e la vecchiaia - Spese a favore delle mutue di assicurazione pei danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi	60,000 —
68	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (Spesa obbligatoria)	75,000 —
69	Contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in applicazione dell'art. 33 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (1ª annualità pel sessennio decorribile dall'esercizio 1924-25 al 1929-30)	*per memoria*
70	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (testo unico 24 settembre 1923, n. 2157) (Spesa obbligatoria)	800,000 —
71	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopolavoro (art. 14, lettera *b*, del Regio decreto 1° maggio 1925, n. 582)	400,000 —
72	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella al merito del lavoro » (Regi decreti 23 ottobre 1924, n. 2365, 3 gennaio 1924, n. 20, e 17 marzo 1927, n. 548)	290,000 —
	II. — *Assicurazioni private.*	
73	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (art. 42 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 390, e art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	100,000 —
	III. — *Credito agrario.*	
74	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (art. 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932).	30,000 —
		2,303,000 —
	COMITATO CENTRALE ANNONARIO.	
75	Spese per l'applicazione dei Regi decreti 12 agosto 1917, numero 1580, e 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione	1,400,000 —
	SERVIZI FORESTALI.	
76	Contributi dovuti all'Azienda pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e contributo per il Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267, 3 dicembre 1922, n. 1584, e 4 gennaio 1925, n. 69)	400,000 —
77	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti	4,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
78	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi	700,000 —
79	Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani)	180,000 —
		5,230,000 —
	MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.	
80	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale, ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207)	34,000,000 —
81	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali premi, ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa - Sussidi al personale predetto e a quello già appartenente all'Amministrazione, e relative famiglie	2,000,000 —
82	Spese diverse per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, caserme e casermaggio, alloggio, scuderie, quadrupedi	1,900,000 —
83	Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse - Spese per il servizio sanitario	1,000,000 —
84	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141)	3,000,000 —
85	Indennità di tramutamento e di missione al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali	50,000 —
		41,950,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
86	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo dell'Amministrazione centrale (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte)	425,800 —
87	Indennità temporanea mensile al personale provinciale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte)	1,100,000 —
		1,525,800 —
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie agrarie, irrigazioni.*	
88	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria)	186,000 —
89	Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315)	500,000 —
90	Spese e contributi per l'esecuzione di opere varie di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale (art. 4 legge 29 agosto 1921, n. 1177, testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1907, art. 7 legge 24 dicembre 1928, n. 3134) ed altre spese per l'idraulica agraria	12,000,000 —
	II. — *Incremento produzione granaria.*	
91	Spese per il Comitato permanente del grano (R. decreto 4 luglio 1925, n. 1181)	150,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
92	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (art. 3 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313, e art. 4 del R. decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (Spesa ripartita - 5ª delle dieci rate).	3,400,000 —
93	Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici e per il concorso nazionale per la « Vittoria del grano » -Sussidi per gare e concorsi locali per l'aumento della produzione granaria (art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spese ripartite - 5ª delle sei rate) . . .	3,500,000 —
94	Contributi per incoraggiare nuove pubblicazioni periodiche di propaganda tecnica e segnalamento frumentaria col mezzo della stampa (art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita - ultima delle cinque rate)	500,000 —
	III. — *Sperimentazione e pratica agraria.*	
95	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1660, e 23 ottobre 1924, n. 1831) (Spesa ripartita) .	300,000 —
96	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464	89,155 —
	IV. — *Zootecnia.*	
97	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (R. decreto 4 settembre 1925, n. 1734 - 5ª delle dieci rate) . .	1,500,000 —
	V. — *Bonificamento agrario.*	
98	Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia, per la esecuzione del dissodamento meccanico ai propri terreni, e contributi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (Regi decreti 29 luglio 1925, n. 1345, e 3 gennaio 1926, n. 31) . .	3,000,000 —
99	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria) . . .	*per memoria*
100	Quota d'interesse a carico del Ministero dell'economia nazionale su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315) (Spesa obbligatoria).	2,500,000 —
101	Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro romano (R. decreto 27 marzo 1927, n. 370, art. 1) .	10,000,000 —
102	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438, e 11 settembre 1925, n. 1733	2,250,000 —
	VI. — *Demani e usi civici.*	
103	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 (Spesa obbligatoria)	350,000 —
		40,225,155 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	INDUSTRIA E MINIERE.	
	I. — *Industria.*	
104	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita)	1,656 —
105	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri Enti alle Regie stazioni sperimentali industriali (Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 8 maggio 1924, n. 1021) .	7,808.80
	II. — *Miniere.*	
106	Sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili fossili nazionali - (Impianto, trasformazioni ed esercizio di centrali termo-elettriche per produzione ed utilizzazione di energia meccanica ed elettrica) - Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (R. decreto 9 luglio 1926, n. 1411)	4,077,000 —
107	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 13 novembre 1921, n. 1605, e per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche minerarie	800,000 —
108	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione, per mezzo dell'Azienda generale italiana dei petroli, di ricerche petrolifere nel Regno e nelle Colonie (Regi decreti 13 febbraio 1927, n. 300, e 8 novembre 1928, n. 2528)	7,000,000 —
	III. — *Pesca.*	
109	Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312	3,000,000 —
		14,886,464.80

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.	
	Commercio interno.	
110	Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni del porto di Genova	13,750 —
111	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria (Spesa d'ordine)	6,280 —
112	Contributo dell'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (R. decreto 9 novembre 1925, n. 2032) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		20,030 —
	LAVORO, PREVIDENZA E CREDITO.	
	I. — *Lavoro e previdenza.*	
113	Retribuzioni, assegni di caro-viveri, indennità, contributi e spese varie per il personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, e spese per l'impianto di nuovi uffici (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	*per memoria*
114	Somme a credito degli istituti per le assicurazioni sociali per versamenti fatti in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, per spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	*per memoria*
	II. — *Credito.*	
115	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da terremoti, alluvioni, frane, eruzioni (Spese ripartite)	341,550 —
	III. — *Credito agrario.*	
116	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed enti vari ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni	10,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
117	Concorso dello Stato, in misura del 3.50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, n. 1733, e 1° luglio 1926, n. 1143	1,700,000 —
118	Concorso dello Stato, non superiore al 3.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2577 (seconda rata)	3,000,000 —
119	Concorso dello Stato, non superiore al 3.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (seconda rata)	800,000 —
120	Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario	244,000 —
121	Concorso dello Stato negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie (ora Sezione credito agrario del Banco di Napoli) ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, art. 13 della legge 21 luglio 1911, numero 907, e articolo unico del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (Spesa ripartita - 23ª delle trenta rate)	779,848 —
122	Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932 (Spese d'ordine)	*per memoria*
		16,865,393 —
	SERVIZI FORESTALI.	
123	Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, 20 agosto 1921, n. 1177, e 9 giugno 1927, n. 1125 (Spesa ripartita)	3,400,000 —
124	Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali	250,000 —
125	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	1,500,000 —
		5,150,000 —
	MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.	
126	Indennità temporanea mensile ai componenti la Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa.	5,650,000 —
127	Indennità temporanea mensile al personale forestale civile in servizio nella Milizia	350,000 —
128	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali forestali ed altre spese di impianto	500,000 —
		6,500,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	I. — ACQUISTO DI BENI.	
	Agricoltura.	
129	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 52, e del R. decreto 3 aprile 1926, n. 618 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	II. — ACCENSIONE DI CREDITI.	
	Agricoltura e credito agrario.	
130	Mutui per il bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni, secondo l'art. 30 del	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, i Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, la legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315	47,000,000 —
131	Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'art. 22 del testo unico approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, riguardante le irrigazioni .	*per memoria*
132	Anticipazioni dello Stato per il credito agrario nelle Calabrie ai sensi dell'articolo unico, 4° capoverso, del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (ultima delle 7 rate) . . .	5,000,000 —
133	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al R. decreto 22 maggio 1924, n. 751	*per memoria*
	Milizia nazionale forestale.	
134	Anticipazioni per l'acquisto di cavalli di ufficiali e truppa .	300,000 —
		52,300,000 —
	III. — ESTINZIONE DI DEBITI.	
	Spese generali.	
135	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 15ª delle 50 rate) .	105,104.80
	Agricoltura.	
136	Somme dovute dai consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico delle leggi sulla fillossera approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
137	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (12ª delle 35 annualità)	10,715.46
138	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
	Lavoro e credito.	
139	Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1317, riguardante provvedimenti per il credito agrario (Spesa ripartita - Quota parte 1ª, 2ª, 3ª e 4ª delle 30 annualità)	4,213,963.34
140	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 24ª delle 28 rate)	50,924.50
		4,380,708.10

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	19,842,500 —
Pensioni ed indennità	6,625,000 —
Agricoltura	40,520,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Industria e miniere	21,725,000 —
	Commercio e politica economica	7,263,500 —
	Lavoro, previdenza e credito	2,303,000 —
	Comitato centrale annonario	1,400,000 —
	Servizi forestali	5,280,000 —
	Milizia nazionale forestale	41,950,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	146,909,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	1,525,800 —
	Agricoltura	40,225,155 —
	Industria e miniere	14,886,464.80
	Commercio e politica economica	20,030 —
	Lavoro, previdenza e credito	16,865,393 —
	Servizi forestali	5,150,000 —
	Milizia nazionale forestale	6,500,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	85,172,842.80
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Acquisto di beni	*per memoria*
	Accensione di crediti	52,300,000 —
	Estinzione di debiti	4,380,708.10
	Totale della categoria II della parte straordinaria	56,680,708.10
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	141,853,550.90
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	288,762,550.90

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria	Competenza
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	232,081,842.80
Categoria II. — Movimento di capitali	56,680,708.10
Totale generale	288,762,550.90

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1929 30.

(Articolo 11 del Regio decreto 17 febbraio 1927, Anno V, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, Anno V, n. 1275).

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	2,000,000 —
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti	20,000,000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584)	200,000 —
4	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584)	20,000 —
5	Entrate ordinarie diverse	350,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	22,570,000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
6	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma *c*), della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	*per memoria*
7	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dall'Azienda, a norma dell'art. 168 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	*per memoria*
8	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	430,000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	430,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie	23,000,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
9	Anticipazioni e mutui concessi da istituti di credito ai sensi dell'art. 125 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e degli articoli 1 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1275	*per memoria*
10	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
11	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale stesso (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
12	Somma prelevata dall'avanzo effettivo della gestione per rinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale	1,900,000 —
	Totale del movimento di capitali	1,900,000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
13	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti	*per memoria*
14	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 16 giugno 1927, n. 1275)	*per memoria*
	Totale delle operazioni per conto di terzi	—

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	a) ordinarie	22,570,000 —
	b) straordinarie	430,000 —
	Totale della categoria I: Entrate effettive	23,000,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	1,900,000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi*	—
	Totale generale delle entrate	24,900,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	§ 1. — *Servizi.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	5,500,000 —
2	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	1,500,000 —
3	Spese in esecuzione del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, sul mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso	220,000 —
4	Rimborso allo Stato degli stipendi ed assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda foreste demaniali (art. 1 e 15 della legge 16 giugno 1927, n. 1275)	1,200,000 —
5	Rimborso allo Stato della indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale (art. 2 Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2627)	1,200,000 —
6	Stipendi al personale dell'Azienda foreste demaniali	50,000 —
7	Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze (articolo 67 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275)	120,000 —
8	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali	24,000 —
9	Indennità di malaria ed altre indennità al personale	20,000 —
10	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552, e art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275)	163,260 —
11	Contributo da versare allo Stato per le spese della Milizia nazionale forestale in base agli accertamenti dell'esercizio finanziario 1928-29 (articoli 12 e 14 della legge 16 giugno 1927, n. 1275)	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
12	Indennità di tramutamento al personale	60,000 —
13	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda foreste demaniali	70,000 —
14	Sussidi a funzionari nonchè salariati ed operai dell'Azienda ed ai funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale, e loro famiglie	50,000 —
15	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	400,000 —
16	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per deserzione d'asta e per altre cause, e spese relative incontrate	5,000 —
17	Fitto di locali	40,000 —
18	Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato	*per memoria*
19	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali. — Spese per assistenza sanitaria	350,000 —
20	Spese di liti	10,000 —
21	Restituzione di somme indebitamente introitate	20,000 —
22	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	2,000 —
23	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	3,652,684.30
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
24	Avanzo effettivo della gestione: *a*) quota da versare al Tesoro (art. 14 del R. decreto 17 febbraio 1917, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275) . . L. 531,055.70 *b*) quota prelevata a favore della categoria « Movimento di capitali » per rinvestimenti in acquisto di terreni (art. 12 dell'entrata) . L. 1,900,000 —	2,431,055.70
		17,088,000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
25	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali	12,000 —
26	Rimborso allo Stato delle spese per indennità temporanea mensile ai funzionari dello Stato e ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda foreste demaniali (art. 1 e 15 della legge 16 giugno 1927, n. 1275)	100,000 —
27	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda	4,200,000 —
28	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	1,200,000 —
29	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	400,000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	5,912,000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	23,000,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
30	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato	*per memoria*
31	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (art. 161 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	1,900,000 —
32	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito	*per memoria*
33	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	*per memoria*
	Totale del movimento di capitali	1,900,000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
34	Spese di gestione di patrimonio silvo-pastorale di comuni e di altri enti (art. 166 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
35	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	*per memoria*
36	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicultura (legge 16 giugno 1927, numero 1275)	*per memoria*
	Totale delle operazioni per conto di terzi	—

RIASSUNTO DELLE SPESE.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	CATEGORIA I. — *Spese effettive:*	
	a) ordinarie	17,088,000 —
	b) straordinarie	5,912,000 —
	Totale della categoria I — Spese effettive	23,000,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	1,900.000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi*	—
	Totale generale della spesa	24,900,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.	
	Categoria I. — Spese effettive	23,000,000 —
	Categoria I. — Entrate effettive	23,000,000 —
		—
	Categoria II. — Spesa per movimento di capitali . .	1,900,000 —
	Categoria II. — Entrata per movimento di capitali . .	1,900,000 —
		—
	Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi .	—
	Categoria III. — Entrata per operazioni per conto di terzi .	—
	RIEPILOGO.	
	Categoria I. — Entrata e spesa effettiva	—
	Categoria II. — Entrata e spesa per movimento di capitali	—
	Categoria III. — Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi	—
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **1646.**

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **990.**

Nomina della Commissione esaminatrice per il concorso nel Corpo delle Armi navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il R. decreto 20 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1928;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per l'ammissione al concorso per tenente nel Corpo delle Armi navali sarà composta come segue:

un ufficiale generale delle Armi navali o il direttore generale delle Armi e Armamenti navali, presidente;

un capitano di vascello o di fregata, membro;

un colonnello o tenente colonnello delle Armi navali, membro;

due professori di Regie scuole d'ingegneria, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore a consigliere, segretario senza voto.

Art. 2.

Il R. decreto 20 luglio 1928 è abrogato.

Il presente decreto si applica anche ai concorsi banditi e non espletati alla data del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 139. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1647.**

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. **994.**

Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;
Veduto il regolamento 3 agosto 1890, n. 7045;
Veduto il regolamento 3 febbraio 1901, n. 45;
Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, il quale sarà vistato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 285, *foglio* 143. — MANCINI.

Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

TITOLO I.

Ricoveri degli animali e locali annessi.

Art. 1.

Chiunque intenda aprire una vaccheria per la produzione del latte destinato al consumo diretto, deve fare domanda al podestà, indicando la esatta ubicazione della vaccheria, le principali caratteristiche dei locali che la costituiscono, il numero degli animali e la razza cui appartengono, nonchè la consistenza e le condizioni dei locali per l'abitazione del personale addetto alla vaccheria.

Il podestà fa eseguire dall'ufficiale sanitario e dal veterinario comunale, ognuno per la parte di sua competenza, un'ispezione per accertare le condizioni igieniche dei locali e lo stato sanitario del personale addetto e degli animali.

Fa, inoltre, accertare se i recipienti e gli utensili, da adibirsi alla raccolta e al trasporto del latte, corrispondono ai necessari requisiti di carattere igienico.

Degli accertamenti suddetti deve essere fatta relazione scritta, e, qualora essi siano favorevoli, il podestà rilascia l'autorizzazione richiesta.

Nei casi di consorzi o di altri enti legalmente costituiti per la produzione del latte di cui trattasi, la domanda può essere avanzata dal presidente del consorzio o dell'ente per conto dei singoli interessati.

Art. 2.

I locali da adibire a vaccheria devono possedere i seguenti requisiti:

a) ampiezza proporzionale al numero degli animali ricoverati, in ragione di non meno di mc. 30 per capo.

Può essere consentita una capacità inferiore quando il veterinario giudichi che l'ambiente sia adeguatamente dotato di finestre e di canne di ventilazione;

b) sufficiente ricambio di aria, a mezzo di finestre comunicanti direttamente con l'esterno;

c) pavimento di materiale ben connesso, impermeabile, con pendenze e scoli regolari e adatti fognoli muniti di chiusini che consentano il facile e completo deflusso del liquame;

d) pareti in muratura intonacate o rivestite, fino all'altezza di m. 2 almeno dal suolo, di materiale liscio e lavabile. La parte non lavabile delle pareti deve essere colorata con tinta adatta a tener lontane le mosche (azzurro oltre mare, elettrico, ecc.);

e) mangiatoie di cemento o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Della vaccheria devono anche far parte:

1. Un locale attiguo, destinato alla filtrazione e alla refrigerazione del latte.

Detto locale deve avere il pavimento e le pareti con gli stessi requisiti prescritti per la stalla e le finestre munite di reticelle metalliche contro gli insetti.

2. Un locale attiguo per il deposito e la lavatura dei recipienti.

I locali, di cui ai precedenti numeri 1 e 2, possono anche essere ricavati dalla stalla mediante la costruzione, ad uno degli estremi di essa, di un tramezzo in muratura.

3. Locali distinti dalla vaccheria, per l'abitazione del personale di custodia, provvisti di latrina e di lavabo.

Tutti i locali suddetti devono essere dotati di abbondante acqua potabile o, in ogni caso, riconosciuta idonea dall'autorità sanitaria, e tenuti costantemente con la massima nettezza.

La rinnovazione della tinta delle parti non lavabili delle pareti deve essere eseguita almeno una volta all'anno.

Art. 3.

Nei casi in cui gli animali adibiti alla produzione del latte per il consumo diretto siano in numero limitato (6 capi al massimo) e nello stesso locale in cui sono stabulati siano ricoverati anche animali destinati ad altro uso, può essere consentita la permanenza nello stesso locale a condizione che gli uni siano separati dagli altri con adatto tramezzo e che lo spazio occupato dagli animali lattiferi sia sistemato in modo da soddisfare ai requisiti igienici prescritti per le vaccherie.

Art. 4.

Ogni vaccheria deve essere dotata di adatta concimaia situata a conveniente distanza, e, possibilmente, collegata con mezzi meccanici per facilitare il trasporto del letame.

Art. 5.

La lettiera deve essere fatta con paglia, od altro strame asciutto, e deve essere spesso rinnovata.

E' vietato adibire a lettiera materiale che sia stato altrimenti utilizzato.

Le dejezioni devono essere sollecitamente tolte dalla lettiera.

La rinnovazione della lettiera deve essere eseguita a conveniente distanza di tempo prima della mungitura.

TITOLO II.

Animali lattiferi.

Art. 6.

Gli animali da latte, prima di essere adibiti alla produzione del latte destinato al consumo diretto, debbono avere

già subito, con esito favorevole, la visita del veterinario comunale per l'accertamento dello stato sanitario e di nutrizione.

A prova di detta visita verrà rilasciato un certificato da staccare da registro a madre e figlia, secondo il modulo annesso al presente regolamento (Mod. n. 1). Il registro con la madre deve essere conservato dal veterinario comunale e la figlia dal proprietario degli animali per gli eventuali controlli da parte del veterinario provinciale.

Per la visita eseguita ed il rilascio del certificato è dovuto al veterinario un compenso nella misura stabilita dall'autorità comunale.

Ogni animale riconosciuto idoneo deve essere contrassegnato con marchio per l'identificazione.

Su detti animali deve esercitarsi assidua vigilanza veterinaria, e quelli che non risultino più idonei a causa di malattie croniche o di eccessivo, permanente deperimento fisiologico devono essere esclusi, previa marcatura a fuoco con la lettera R da imprimersi profondamente sulle corna.

Art. 7.

L'alimentazione degli animali deve essere fatta con foraggi che non turbino le funzioni digestive e non alterino le normali qualità organolettiche del latte.

In particolar modo è vietato l'uso di foraggi velenosi e di quelli che possono comunicare al latte cattivo odore e sapore.

Art. 8.

I proprietari e conduttori di vaccherie e, in loro assenza, le persone addette hanno l'obbligo di denunciare alla autorità comunale qualunque malattia febbrile del bestiame, anche se di natura non infettiva.

Il veterinario comunale decide sull'opportunità di separare l'animale malato dagli altri, e di permettere o meno l'uso del latte, dando per iscritto le necessarie disposizioni.

Art. 9.

E', in ogni caso, vietato l'uso del latte proveniente da animali colpiti da afta epizootica nel periodo febbrile o con localizzazioni mammarie, tubercolosi aperta clinicamente diagnosticabile, mastiti di qualsiasi natura, gastro-enterite in genere, ritenzione degli invogli fetali, aborto epizootico, vaiuolo con localizzazioni mammarie complicate da infezione secondaria, carbonchio ematico e sintomatico, pleuro-polmonite essudativa, infezioni setticemiche, idrofobia, itterizia, dissenteria o da qualsiasi altra malattia febbrile.

Art. 10.

Il veterinario comunale deve, per obbligo d'ufficio e senza diritto a compenso dai privati, procedere a periodiche ispezioni delle vaccherie per controllare l'osservanza delle norme prescritte relativamente alle condizioni igieniche dei locali, allo stato sanitario e di nutrizione degli animali e alla qualità dei foraggi.

Con particolare cura egli deve esaminare le condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle.

I risultati di tali ispezioni devono essere annotati negli atti d'ufficio e formare oggetto di apposita relazione semestrale al veterinario provinciale.

TITOLO III.

Personale addetto agli animali lattiferi, alle vaccherie e alle latterie.

Art. 11.

Il personale addetto agli animali lattiferi, alle vaccherie e alle latterie deve avere subito, con esito favorevole, la visita da parte dell'ufficiale sanitario che, a prova di detta visita, rilascia regolare certificato.

Per la visita eseguita ed il rilascio del certificato è dovuto all'ufficiale sanitario un compenso nella misura stabilita dall'autorità comunale.

Detto personale, del quale saranno registrate le generalità, deve subire la vaccinazione antitifica, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

L'ufficiale sanitario deve, per obbligo d'ufficio e senza diritto a compenso dai privati, procedere a periodiche visite per accertare lo stato di salute del personale addetto alle vaccherie ed alle latterie.

I risultati di tali visite devono essere annotati negli atti di ufficio e formare oggetto di apposita relazione semestrale al medico provinciale.

Art. 13.

I proprietari e conduttori di vaccherie e latterie hanno l'obbligo di denunciare all'autorità sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattia trasmissibile, verificatosi fra le persone addette alle vaccherie e latterie o nelle rispettive famiglie.

Art. 14.

Quando fra le persone addette ad una vaccheria o ad una latteria si accertino casi di malattie infettive, coloro che ne sono colpiti devono essere immediatamente allontanati e il personale rimanente deve essere sottoposto a frequenti visite, da parte dell'ufficiale sanitario, fino a quando sia cessato ogni pericolo.

Devono essere anche allontanate dalle vaccherie e latterie le persone che vi sono addette, quando abbiano rapporti con persone colpite da malattie trasmissibili.

TITOLO IV.

Requisiti del latte.

Mungitura, filtrazione, refrigerazione, raccolta, trasporto.

Art. 15.

Per « latte alimentare » deve intendersi il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa della mammella di animali in buono stato di salute e di nutrizione.

Con la sola parola « latte » deve intendersi il latte proveniente dalla vacca.

Il latte di altri animali deve portare la denominazione della specie cui appartiene l'animale che lo fornisce, così per esempio « latte di capra », « latte di asina », ecc.

Art. 16

Il latte di vacca messo in commercio, oltre che essere genuino ed integro, deve corrispondere ai seguenti requisiti:

a) peso specifico fra 1.029 e 1.034 a + 15° C;

b) grasso non inferiore al tre per cento;

c) residuo secco magro non inferiore al 9 per cento.

L'autorità comunale, quando abbia accertato che, nelle zone di produzione, il latte contenga maggiore quantità di grasso della percentuale sopra indicata, determinerà la percentuale stessa in relazione con l'accertamento fatto.

Art. 17.

Prima della mungitura deve provvedersi a fissare convenientemente la coda dell'animale e ad eseguire un'accurata

pulizia della regione circostante alle mammelle, delle mammelle stesse e dei capezzoli, in modo particolare.

Il mungitore, prima di accingersi alla mungitura, deve lavarsi con cura le mani e gli avambracci con acqua e sapone e bene asciugarsi.

Il personale addetto alla mungitura deve indossare una vestaglia a maniche corte, in modo da lasciare allo scoperto gli avambracci.

Detta vestaglia deve essere di stoffa chiara, lavabile e tenuta costantemente pulita.

Le donne devono portare anche una cuffia nella quale i capelli siano bene raccolti.

Art. 18.

Il latte deve essere filtrato e refrigerato subito dopo la mungitura.

La refrigerazione può essere eseguita anche con apparecchi ad acqua.

Nei casi di consorzi o di altri enti autorizzati, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, la refrigerazione può aver luogo in un unico impianto purchè l'autorità sanitaria locale accerti che il latte possa esservi rapidamente trasportato.

Nei casi, invece, di produttori non appartenenti a consorzi o ad altri enti autorizzati, la refrigerazione può aver luogo presso impianti privati riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria locale e semprechè il latte possa esservi rapidamente trasportato.

La refrigerazione non è obbligatoria per il latte che venga consegnato alle Centrali entro due ore dalla mungitura, nei mesi da maggio a settembre, ed entro quattro ore nei mesi da ottobre ad aprile.

Art. 19.

I recipienti per la mungitura, la raccolta, il trasporto e il commercio del latte debbono essere riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria locale.

Essi devono essere mantenuti in stato di perfetta nettezza e non debbono mai servire per altro uso. Devono, inoltre, essere lavati dapprima con acqua potabile, poi con una soluzione calda di soda al 3 % o con latte di calce preparato mescolando una parte di calce spenta con quattro parti d'acqua, e da ultimo sciacquati ripetutamente con acqua bollente.

Subito dopo la lavatura i recipienti devono essere capovolti, con la bocca poggiante sopra apposito scolatoio, situato nel locale di cui al n. 2 dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 20.

I recipienti adibiti al trasporto del latte (bidoni) debbono essere di metallo ed avere chiusura ermetica non suscettibile di manomissione con coperchio munito di cercine di gomma, ovvero di altro idoneo materiale.

Il coperchio deve essere collegato, con adatto mezzo, al recipiente.

All'esterno di detti recipienti deve essere fissata, in modo inamovibile, una targa metallica con l'indicazione della loro capacità, del nome del produttore e del luogo di provenienza del latte.

Art. 21.

Il trasporto del latte dal luogo di produzione a quello di vendita deve essere eseguito con veicoli tenuti ben puliti esclusivamente destinati a tale uso.

Per proteggere i recipienti che contengono il latte dai raggi diretti del sole, devono adoperarsi veicoli dotati di adatta copertura, al disotto della quale l'aria possa liberamente circolare.

TITOLO V.

Latterie.

Art. 22.

Chiunque intenda aprire una rivendita di latte deve fare domanda al podestà, il quale concede l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento dell'ufficiale sanitario, risulti che i locali soddisfano alle esigenze dell'igiene.

Detti locali devono avere:

a) le pareti rivestite di mattonelle smaltate, o di altro idoneo materiale, per l'altezza di 2 metri almeno dal suolo;

b) il pavimento di materiale impermeabile;

c) le finestre e le altre aperture difese da reticelle metalliche e le porte d'ingresso munite di tende a bacchette pendule;

d) abbondante acqua di lavaggio e una cella o armadio refrigerante per la conservazione del latte;

e) il banco per la vendita, di marmo o di altro materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Art. 23.

E' vietato tenere in deposito, vendere o tenere per vendere, somministrare o tenere per somministrare per compenso ai dipendenti:

a) il latte che provenga da animali affetti dalle infermità di cui all'art. 9, o che presenti alterazioni di odore, sapore e colore, o degli altri suoi caratteri generali;

b) il colostro;

c) il latte sudicio;

d) il latte annacquato o comunque sofisticato;

e) il latte cui siano state aggiunte sostanze per facilitarne la conservazione o correggerne i difetti;

f) il latte inacidito o che coaguli spontaneamente con l'ebollizione;

g) il latte che formi un sedimento di elementi patologici (o comunque anormali);

h) il latte, infine, che non presenti tutti i requisiti della genuinità e della integrità.

In tutti questi casi o quando, comunque, non corrisponda alle condizioni stabilite dal presente regolamento, il latte deve essere sottoposto a sequestro per i conseguenti provvedimenti dell'autorità sanitaria.

Art. 24.

I recipienti contenenti il latte per la diretta vendita al banco devono essere riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria locale.

In ogni caso essi debbono essere muniti di adatto rubinetto dal quale deve esclusivamente aver luogo la mescita del latte, essendo rigorosamente vietato di attingere o versare il latte dalla bocca del recipiente.

Art. 25.

La consegna del latte a domicilio deve essere fatta esclusivamente con bottiglie di vetro incolore, a fondo piatto, senza spalle in modo che ne risulti facile la pulizia e la sterilizzazione.

Tali bottiglie devono essere chiuse con adatto sistema riconosciuto idoneo dall'autorità sanitaria comunale.

Art. 26.

I locali destinati all'esercizio delle latterie non possono, in alcun caso, essere adibiti ad abitazione.

La latrina non deve avere alcuna diretta comunicazione con la latteria.

TITOLO VI.

Centrali del latte.

Art. 27.

I Comuni hanno facoltà di istituire, isolatamente o riuniti in consorzio, speciali stabilimenti (Centrali del latte) per la raccolta del latte destinato al consumo locale allo scopo di sottoporlo ai controlli necessari, nonchè alla pastorizzazione o ad altro trattamento che venisse riconosciuto idoneo allo scopo di assicurarne la genuinità e la salubrità.

Il latte portato alle Centrali, che non risulti prodotto nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, deve in ogni caso essere respinto.

Le Centrali debbono, per ambienti, macchinario e arredamento, soddisfare a tutte le esigenze industriali e tecnico-igieniche.

I progetti relativi devono essere approvati dal Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

I Comuni possono affidare la costruzione e l'esercizio di detti stabilimenti ad enti o privati che offrano le garanzie necessarie per il pieno raggiungimento degli scopi suindicati.

In ogni caso il controllo del latte, quello delle varie operazioni che si compiono nello stabilimento e la vigilanza sanitaria in genere devono essere direttamente e sistematicamente esercitati dai Comuni con proprio personale tecnico.

Quando le Centrali del latte sono esercitate da enti o da privati, sono a questi addebitate le spese per il personale suddetto.

Tutte le persone addette alle Centrali devono corrispondere, agli effetti sanitari, alle norme contenute nell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 28.

Nei Comuni ove esiste la Centrale è vietata la vendita di altro latte ad eccezione di quello da potersi consumare «crudo» preparato giusta le norme contenute nel Titolo VII del presente regolamento.

Quando il latte trattato nella Centrale non risulti in quantità sufficiente al consumo locale è consentita la importazione di altro latte, purchè già pastorizzato o che abbia subito altro idoneo trattamento presso stabilimenti riconosciuti adatti allo scopo dalla competente autorità sanitaria.

Il latte così importato, prima di essere posto in commercio, deve subire presso la Centrale, con esito favorevole, gli opportuni controlli ed essere distribuito per la vendita con le stesse modalità osservate dalla Centrale.

Art. 29.

La distribuzione del latte dalle Centrali sarà fatta a mezzo di grossi recipienti (bidoni) e di bottiglie.

I bidoni devono essere destinati per fornire il latte a collettività (istituzioni ospedaliere, collegi, ecc.), ad esercizi pubblici (caffè, bars, alberghi, ecc.) nonchè alle latterie per il consumo del latte in sito.

Le bottiglie sono destinate alle latterie, per la vendita del latte a domicilio.

Art. 30.

I bidoni devono essere chiusi nelle Centrali con adatto sistema che renda evidente qualsiasi tentativo di manomissione consentendo però il passaggio dell'aria per rendere possibile la erogazione del latte attraverso l'apposito rubinetto.

Il rubinetto deve essere munito di valvola erogatrice che impedisca l'immissione di liquido dall'esterno; il rubinetto deve essere posto il più possibile in alto in modo che per ottenere la mescita del latte sia necessario inclinare il recipiente.

I bidoni devono essere restituiti alla Centrale con la chiusura intatta.

Le bottiglie devono possedere i requisiti di cui all'art. 25 ed essere chiuse con adatta capsula la quale ne protegga l'orlo e garentisca da ogni inquinamento e manomissione.

Le bottiglie, la cui chiusura non risulti perfetta, non possono essere messe in commercio.

La capsula di chiusura delle bottiglie deve portare, in modo chiaro e indelebile, la data dell'imbottigliamento e l'indicazione della Centrale. Quest'ultima indicazione sulla capsula non è necessaria quando risulti chiara e indelebile sulla bottiglia.

TITOLO VII.

Latte da potersi consumare « crudo ».

Art. 31.

Chiunque vuol produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare « crudo », deve ottenerne speciale autorizzazione dall'autorità comunale che la concede previo assentimento dell'autorità prefettizia.

Detta autorizzazione non può essere accordata se non a persone, società od enti che diano tutte le garanzie richieste dalle speciali norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 32.

Il latte da potersi consumare « crudo » deve soddisfare ai seguenti requisiti:

a) provenire esclusivamente da vacche riconosciute idonee ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e che, prima di essere immesse nella stalla, abbiano subito, a cura del veterinario comunale, con risultato favorevole, la prova della tubercolina eseguita con il metodo classico.

I rilievi termometrici di detta prova devono figurare in apposito diagramma, del quale un esemplare viene trattenuto presso la vaccheria, un altro esemplare viene conservato dal veterinario comunale e un terzo esemplare infine è trasmesso alla Prefettura per gli eventuali controlli da parte del veterinario provinciale.

Gli animali riconosciuti immuni da tubercolosi devono essere debitamente marcati con speciale contrassegno che dia garanzia di inamovibilità e sia riconosciuto idoneo dall'autorità comunale. Essi sono poi visitati, almeno ogni due mesi, dal veterinario comunale con speciale riguardo allo stato sanitario e funzionale delle mammelle.

La data e il risultato di tale visita debbono essere registrati negli atti di ufficio.

La prova della tubercolina deve ripetersi ogni sei mesi osservando, per i rilievi termometrici, le norme sopraindicate;

b) provenire da stalle nelle quali il personale addettovi soddisfi alle norme prescritte dall'art. 11 del presente regolamento. Detto personale, del quale saranno registrate le generalità, deve essere sottoposto, almeno ogni due mesi, a

controllo da parte dell'ufficiale sanitario. I risultati del controllo devono essere comunicati alla Prefettura per le eventuali verifiche da parte del medico provinciale;

c) essere, appena munto, immediatamente filtrato, refrigerato almeno fino a + 5° C e messo in bottiglia da chiudersi subito secondo le norme prescritte nell'art. 30;

d) non essere sottoposto a qualsiasi altro trattamento.

Gli oneri relativi ai controlli eseguiti dall'ufficiale sanitario e dal veterinario comunale sono a carico del produttore.

Art. 33.

Le vaccherie di cui trattasi debbono essere adibite esclusivamente al ricovero delle lattifere riconosciute idonee alla produzione del latte da potersi consumare « crudo ». Tali vaccherie debbono anche possedere, oltre i locali indicati all'art. 2 del presente regolamento:

a) un locale da servire per la pulizia degli animali immediatamente prima della mungitura e per la mungitura stessa.

Nei casi di mungitura meccanica, la pulizia e la mungitura degli animali possono eseguirsi sul posto;

b) una cella frigorifera per la conservazione del latte imbottigliato;

c) un ambiente convenientemente attrezzato per la lavatura e la sterilizzazione delle bottiglie.

Art. 34.

Le bottiglie devono possedere gli stessi requisiti prescritti dagli articoli 25 e 30.

Sulla capsula di chiusura delle bottiglie deve inoltre essere impresso, in modo chiaro e indelebile, la data dell'imbottigliamento e il nome del produttore. Quest'ultima indicazione non è necessaria quando essa risulti, in modo chiaro e indelebile, sulla bottiglia.

Il trasporto delle bottiglie per la distribuzione deve aver luogo mediante carri refrigeranti riconosciuti idonei dall'autorità comunale.

Art. 35.

L'autorizzazione di cui all'art. 31 deve essere immediatamente revocata qualora il produttore non si attenga rigorosamente alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

TITOLO VIII.

Latte di capra, di asina e di pecora - Latte reintegrato e latte scremato - Preparazioni lattee speciali.

Art. 36.

Chiunque intenda tenere capre per la produzione del latte destinato al consumo diretto deve fare domanda al podestà, il quale concede l'autorizzazione sotto l'osservanza delle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 37.

Il latte di capra messo in commercio, oltre che essere genuino, deve corrispondere ai seguenti requisiti:

a) peso specifico fra 1.033 e 1.039 a + 15° C.;

b) grasso non inferiore al 3.25 per cento.

L'autorità comunale, quando abbia accertato che, nella zona di produzione, il latte contenga maggiore quantità di grasso della percentuale sopra indicata, determinerà la percentuale stessa in relazione con l'accertamento fatto.

Art. 38.

I ricoveri per le capre lattifere devono essere situati fuori dell'abitato, a distanza da stabilirsi dall'autorità comunale e devono essere costruiti in modo da consentire una facile pulizia e disinfezione.

Art. 39.

Gli animali, per poter essere destinati alla produzione del latte, devono risultare sani alla visita del veterinario comunale.

A prova di detta visita viene rilasciato un certificato da staccarsi da registro a madre e figlia secondo il modulo annesso al presente regolamento (Mod. n. 2). Il registro con la madre è conservato dal veterinario comunale e la figlia dal proprietario degli animali per gli eventuali controlli da parte del veterinario provinciale.

Per la visita eseguita ed il rilascio del certificato è dovuto al veterinario un compenso nella misura che verrà stabilita dall'autorità comunale.

Ogni animale riconosciuto idoneo è contrassegnato con apposito marchio per l'identificazione (bollo a fuoco sulle corna, piombino assicurato alle corna, bottone all'orecchio, ecc.).

Art. 40.

Il veterinario comunale deve, per obbligo d'ufficio e senza diritto a compenso dai privati, procedere a periodiche ispezioni per controllare lo stato sanitario degli animali, con particolare riferimento alle condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle.

Deve anche accertare che i ricoveri in cui trovansi gli animali siano mantenuti in condizioni igieniche.

I risultati di tali accertamenti devono essere annotati negli atti di ufficio e formare oggetto di apposita relazione semestrale al veterinario provinciale.

Art. 41.

Al personale addetto alle capre lattifere si applicano le norme di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

Art. 42.

La mungitura, la raccolta, il trasporto e la vendita del latte di capra devono eseguirsi con l'osservanza delle norme prescritte per il latte di vacca.

Art. 43.

I Comuni, nei quali viene esercitata la vendita del latte di asina o di pecora, devono stabilire apposite norme nei regolamenti locali d'igiene per disciplinare la produzione e il commercio di detto latte.

Art. 44.

La vendita del latte reintegrato è consentita alle seguenti condizioni:

a) che abbia luogo in appositi locali riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario.

Tali locali debbono avere gli stessi requisiti prescritti per le latterie dall'art. 22;

b) che il personale sia sottoposto alle norme prescritte dall'art. 11;

c) che detti locali portino all'esterno, ben visibile, la scritta: « latte reintegrato »;

d) che il latte reintegrato posto in vendita non contenga meno del tre per cento di grasso.

Art. 45.

La vendita del latte scremato è consentita alle seguenti condizioni:

a) che avvenga in rivendite di commestibili riconosciute idonee dall'autorità sanitaria locale, escluse le latterie.

Tali rivendite devono portare all'esterno e ben visibile la scritta: « latte scremato »;

b) che ogni recipiente, contenente tale latte, porti chiara, evidente ed indelebile, la indicazione: « latte scremato ».

Art. 46.

Chiunque intenda produrre e mettere in commercio: crema, panna montata e analoghi, youghurt, gioddu, kéfir e analoghi, latte in polvere e in blocchi, latte condensato, conserve di latte, latte umanizzato, maternizzato e analoghi, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'autorità comunale.

Con l'autorizzazione devono anche essere stabilite le norme igieniche da osservare nella produzione e nel commercio di dette preparazioni.

TITOLO IX.

Latte di animali tenuti allo stato brado.

Art. 47.

Le disposizioni del presente regolamento concernenti lo stato sanitario degli animali e del personale addetto, la mungitura, la raccolta, il trasporto e la vendita, si applicano anche al latte destinato al consumo diretto prodotto da animali tenuti allo stato brado.

TITOLO X.

Lotta contro le mosche.

Art. 48.

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte deve organizzarsi la lotta contro le mosche, ai sensi della legge 29 marzo 1928, n. 858.

TITOLO XI.

Disposizioni generali.

Art. 49.

I locali e gli impianti già esistenti per la produzione, il trasporto e la vendita del latte destinato al consumo diretto devono essere uniformati alle norme del presente regolamento entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione.

Detto periodo di tempo è prorogato ad un anno per l'applicazione di quanto è prescritto dagli articoli 22 e 25 ed a due anni per quanto è prescritto dagli articoli 2, 3 e 38.

Art. 50.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in vigore sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

Art. 51.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, modificato dall'art. 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, dell'art. 218 del testo stesso e dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1927, n. 2501. Ciò senza pregiudizio delle sanzioni, di cui agli articoli 319, 320 e 322 del Codice penale, e dell'applicazione delle disposizioni, in materia di contravvenzione, contemplate dai regolamenti locali d'igiene.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

N. ....

Provincia di .... *Comune di* ....

CERTIFICATO SANITARIO

per animali destinati alla produzione del latte per il consumo diretto.

Vacca di razza .... di età .... avente i seguenti dati segnaletici ....

contrassegnata con (1) ....

ricoverata nella (2) ....

appartenente al Sig. ....

domiciliato in ....

Il sottoscritto veterinario (3) ....

certifica di avere sottoposto ad accurata visita sanitaria l'animale sopra descritto e di averlo riscontrato in perfetto stato di salute.

.... addì .... 19... (anno ...).

Il Veterinario (3)................

Il Podestà

(1) Indicare le caratteristiche del marchio applicato per l'identificazione dell'animale.
(2) Indicare esattamente l'ubicazione del locali ove l'animale è ricoverato.
(3) Comunale o consorziale.

N. .... Mod. N. 1.

Provincia di .... *Comune di* ....

CERTIFICATO SANITARIO

per animali destinati alla produzione del latte per il consumo diretto.

Vacca di razza .... di età .... avente i seguenti dati segnaletici ....

contrassegnata con (1) ....

ricoverata nella (2) ....

appartenente al Sig. ....

domiciliato in ....

Il sottoscritto veterinario (3) ....

certifica di avere sottoposto ad accurata visita sanitaria l'animale sopra descritto e di averlo riscontrato in perfetto stato di salute.

.... addì .... 19... (anno ...).

Bollo del Comune

Il Veterinario (3)................

Il Podestà

(1) Indicare le caratteristiche del marchio applicato per l'identificazione dell'animale.
(2) Indicare esattamente l'ubicazione del locali ove l'animale è ricoverato.
(3) Comunale o consorziale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

N. ....

Provincia di .... *Comune di* ....

CERTIFICATO SANITARIO

valevole per capi isolati o per gruppi di capre, appartenenti ad uno stesso proprietario, destinate alla produzione del latte per il consumo diretto.

Capre N. .... di razza ....
ricoverate nella località ....
appartenenti al Sig. ....
domiciliato in ....
Il sottoscritto veterinario (1) ....
certifica di avere sottoposto ad accurata visita sanitaria gli animali sopra descritti e di averli riscontrati in perfetto stato di salute.

.... addì .... 19... (anno ...)

Il Veterinario (1)................

Il Podestà

(1) Comunale o consorziale.

N. B. — I proprietari delle capre sono tenuti a notificare all'autorità comunale qualunque variazione si verifichi nel gruppo di animali cui il certificato si riferisce.

Il veterinario comunale deve controllare tali variazioni annotandole nel certificato.

N. .... Mod. N. 2.

Provincia di .... *Comune di* ....

CERTIFICATO SANITARIO

valevole per capi isolati o per gruppi di capre, appartenenti ad uno stesso proprietario, destinate alla produzione del latte per il consumo diretto.

Capre N. .... di razza ....
ricoverate nella località ....
appartenenti al Sig. ....
domiciliato in ....
Il sottoscritto veterinario (1) ....
certifica di avere sottoposto ad accurata visita sanitaria gli animali sopra descritti e di averli riscontrati in perfetto stato di salute.

.... addì .... 19... (anno ...)

Il Veterinario (1)................

Bollo del Comune

Il Podestà

(1) Comunale o consorziale.

N. B. — I proprietari delle capre sono tenuti a notificare all'autorità comunale qualunque variazione si verifichi nel gruppo di animali cui il certificato si riferisce.

Il veterinario comunale deve controllare tali variazioni annotandole nel certificato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1648**.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. **987**.

Modifiche ad alcune norme vigenti sulle pensioni militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, che dà facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto n. 70 del 21 febbraio 1895, e sue successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato, all'unanimità, parere favorevole;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali superiori del Regio esercito e della Regia marina in servizio attivo permanente, che, dopo aver prestato servizio durante la guerra 1915-18, abbiano lasciato il servizio attivo permanente prima del 1° maggio 1920, in applicazione dell'art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 482, per gli ufficiali del Regio esercito e 27 giugno 1909, n. 375, per gli ufficiali della Regia marina, avranno diritto a liquidare, dalla data della loro cessazione dal servizio, la pensione in base al grado effettivamente posseduto ed agli stipendi effettivamente percepiti fino a tale data.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente sono valide a tutti gli effetti di pensione, anche per la riversibilità delle pensioni stesse alle vedove ed agli orfani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 136. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1649**.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. **988**.

Norme per il trattamento di quiescenza degli aiutanti tecnici del bonificamento agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835;

Visto il primo comma del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1551, il quale estende al personale del ruolo degli

aiutanti tecnici del bonificamento agrario il trattamento di pensione degli impiegati civili dello Stato, e il secondo comma del decreto stesso il quale delega ad altro decreto Reale l'emanazione delle norme occorrenti per la sua applicazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento di quiescenza e le ritenute in conto entrate del tesoro per il personale del ruolo degli aiutanti tecnici del bonificamento agrario, compreso nella tabella n. 81 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Si applicano al personale stesso anche le disposizioni sul riconoscimento dei servizi di straordinario, avventizio e simili, nonchè quelle degli articoli 3 e 5 della legge 10 aprile 1921, n. 552, circa il ricupero da parte dello Stato delle somme versate alla Cassa nazionale e la restituzione dei libretti di iscrizione al personale che cessi dal servizio senza indennità o pensione.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo è assoggettato ad una ritenuta straordinaria pari al sei per cento dello stipendio iniziale di ruolo, per un periodo di tempo uguale a quello trascorso dalla data della prima nomina a posto di ruolo fino al 31 dicembre 1923. Tale periodo è riconosciuto utile ai fini di pensione.

La predetta ritenuta può essere ripartita in rate mensili con scadenza non posteriore al 31 dicembre 1929.

Nel caso di liquidazione di indennità invece di pensione l'importo complessivo della ritenuta o le rate residue sono detratte per intero dall'indennità. Nel caso di pensione di riversibilità le rate non ancora versate sono ridotte proporzionalmente alle quote di riversibilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 137. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1650.**

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **989.**

Nomina della Commissione esaminatrice per il concorso nel Corpo del Genio navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visti i Regi decreti 29 luglio 1923, n. 1711, 3 novembre 1927, n. 2264, 11 marzo 1928, n. 899, e 17 maggio 1928, numero 1258;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per l'ammissione al concorso per tenente nel Corpo del Genio navale sarà composta come segue:

un ufficiale generale del Genio navale, presidente;

un capitano di vascello o di fregata, membro;

un colonnello o tenente colonnello del Genio navale, membro;

due professori di Regie scuole d'ingegneria, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore a consigliere, segretario senza voto.

Art. 2.

L'art. 2 delle norme per l'avanzamento al grado di maggiore del Genio navale, approvate con R. decreto 29 luglio 1923, n. 1711, modificato dal R. decreto 17 maggio 1928, n. 1258, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 2. — La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

un ufficiale generale del Genio navale, presidente;

quattro colonnelli o tenenti colonnelli del Genio navale, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore a consigliere, segretario senza voto».

Art. 3.

Il presente decreto si applica anche ai concorsi banditi e non ancora espletati alla data del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 138. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1651.**

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1008.**

Deroga all'articolo 5 della convenzione 12 gennaio 1928 per la concessione della tramvia Vicenza-Valdagno-Recoaro e diramazione San Vitale-Chiampo, circa la corresponsione del relativo sussidio governativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 gennaio 1928-VI, n. 600, col quale è stata approvata la convenzione 12 gennaio stesso anno, per la concessione alla « Società Tramvie Vicentine » della tramvia Vicenza-Valdagno-Recoaro e diramazione San

Vitale-Chiampo, nonchè per la elettrificazione della linea stessa;

Visto l'art. 5 della detta convenzione col quale fu stabilito che la sovvenzione governativa per la elettrificazione della tramvia dovesse corrispondersi a decorrere dalla data di apertura della intera linea all'esercizio con trazione elettrica;

Vista la domanda con la quale la « Società Tramvie Vicentine » ha chiesto che la sovvenzione di cui sopra le sia invece corrisposta separatamente per la linea Vicenza-Valdagno-Recoaro e per il tronco di diramazione San Vitale-Chiampo, a decorrere, rispettivamente, dalla data di apertura all'esercizio a trazione elettrica della linea e del tronco medesimi;

Ritenuta l'ammissibilità della domanda;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La sovvenzione prevista dall'art. 5 della convenzione 12 gennaio 1928, approvata con Nostro decreto n. 600, in data 26 detto mese ed anno, per la concessione ed elettrificazione della tramvia Vicenza-Valdagno-Recoaro e diramazione San Vitale-Chiampo, verrà corrisposta alla concessionaria « Società Tramvie Vicentine » separatamente per la linea principale Vicenza-Valdagno-Recoaro e per la diramazione San Vitale-Chiampo, a partire, rispettivamente, dalla data di apertura al pubblico servizio, con trazione elettrica, della detta linea principale e della indicata diramazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 156. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1652.

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. 999.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Pietro Pula.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 agosto 1927-V, n. 1523, col quale il comune di San Pietro Pula è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Pula;

Vista la deliberazione del podestà di Pula, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Pietro Pula;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di San Pietro Pula è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 147. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1653.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1000.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Tarcetta ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Rodda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1928-VII, n. 2964, col quale i comuni di Tarcetta e di Rodda venivano riuniti in un solo Comune denominato Pulfero, con sede e capoluogo nella frazione Rodda;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Pulfero funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Tarcetta è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Rodda è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Pulfero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 148. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1654.

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. 992.

Autorizzazione alla Fondazione « Cesare Custo » ad accettare due offerte per l'incremento della Fondazione stessa.

N. 992. R. decreto 16 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione delle offerte di L. 3652 in contanti e di L. 200 in titoli, ad incremento della Fondazione « Cesare Custo ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1655.

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 996.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo.

N. 996. R. decreto 4 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Saluzzo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 1656.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 1005.

Autorizzazione al Regio convitto nazionale « C. Colombo » di Genova ad accettare una donazione.

N. 1005. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio convitto nazionale « C. Colombo » di Genova viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 5000, disposta dai coniugi Figari, affinchè sia costituita una Cassa per la concessione di sussidi ai convittori bisognosi e meritevoli per profitto e per condotta.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 1657.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 1006.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borse di studio avv. Ugo Rossi », in Asti.

N. 1006. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Borse di studio avv. Ugo Rossi », in Asti, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 1658.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 1007.

Erezione in ente morale della Fondazione « Premi scolastici Antonio Bobbio », presso il Regio istituto magistrale di Alessandria.

N. 1007. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Premi scolastici Antonio Bobbio », presso il Regio istituto magistrale di Alessandria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1929 - *Anno VII*

REGIO DECRETO 30 maggio 1929.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria del teatro e del cinematografo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 33;

Visto lo statuto della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria del teatro e del cinematografo approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 79;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Melchiorre Melchiori a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. Melchiorre Melchiori a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria del teatro e del cinematografo.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 238.

(3621)

REGIO DECRETO 30 maggio 1929.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle industrie chimiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 33;

Visto lo statuto della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle industrie chimiche, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 79;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Amedeo Baldetti a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del dott. Amedeo Baldetti a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle industrie chimiche.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 237.

(3622)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1929.
Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso il Consiglio provinciale dell'economia di Fiume.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 10 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, numero 2743;

Decreta:

Sono approvate le allegate « Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso il Consiglio provinciale della economia di Fiume ».

Roma, addì 21 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: Rocco.

Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso il Consiglio provinciale dell'economia di Fiume.

Art. 1.

Il giudizio arbitrale del Consiglio provinciale dell'economia è competente a conoscere e giudicare di tutte le controversie commerciali, industriali, marittime ed agrarie che le parti per obbligazione contemporanea o successiva al contratto dal quale la controversia deriva, convennero di sottomettere alla sua decisione.

Art. 2.

Fanno parte del giudizio arbitrale tutti i membri in carica del Consiglio provinciale dell'economia oltre agli esperti nominati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio determina il numero degli esperti e procede alla nomina di essi in seduta plenaria, sentito il parere delle Associazioni sindacali interessate.

Gli esperti devono essere cittadini italiani: essi rimangono in carica tutto il tempo che vi rimane il Consiglio.

L'elenco dei consiglieri e degli esperti facenti parte del giudizio arbitrale rimane costantemente affisso all'albo del Consiglio.

Art. 3.

La parte che intende adire il giudizio arbitrale presenta istanza alla segreteria del Consiglio, in un numero di esemplari eccedente di uno il numero delle parti contendenti.

L'istanza deve contenere, oltre alla indicazione del nome, cognome e domicilio del richiedente e delle controparti, la esposizione sommaria del fatto da cui trae origine la controversia, la domanda conclusionale, nonchè il nome dei due giudici arbitri prescelti dalla parte richiedente tra le persone comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente.

All'istanza devono essere inoltre allegati l'atto contrattuale dal quale la controversia deriva nonchè l'atto contenente la clausola compromissoria.

Per quanto concerne la produzione di atti al giudizio, le parti debbono osservare le vigenti prescrizioni fiscali.

Art. 4.

La controparte, alla quale secondo le modalità più oltre stabilite, vengono a cura della segreteria del Consiglio notificate l'istanza e l'atto di citazione a comparire ad udienza fissa, deve nominare — sempre tra le persone comprese nell'elenco di cui all'art. 2 — altri due giudici arbitri; la nomina deve, a pena di decadenza, venire fatta almeno otto giorni prima della data fissata per l'udienza; in caso diverso, i due giudici arbitri verranno nominati d'ufficio dal presidente del Consiglio, o da chi ne fa le veci.

Art. 5.

La segreteria del Consiglio informa per iscritto i giudici designati dalle parti dell'avvenuta loro nomina ad arbitri e del giorno fissato per l'udienza.

Qualora questi fossero impediti o intendessero declinare l'incarico, dovranno darne immediato avviso scritto e motivato alla segreteria, la quale inviterà le parti a rinnovare la designazione ed accorderà se del caso un nuovo congruo termine.

Questo invito verrà rinnovato alle parti ogni qualvolta per incapacità, impedimento, ricusazione o morte, uno dei giudici da esso designato venisse a mancare.

Art. 6.

Il Collegio arbitrale è presieduto dal vicepresidente del Consiglio provinciale dell'economia o da un membro del Consiglio stesso da questi designato.

In caso d'impedimento del presidente del Collegio alla sua sostituzione provvederà il presidente del Consiglio dell'economia o chi ne fa le veci.

Art. 7.

Ciascuna delle parti può ricusare i giudici designati dalla controparte o nominati d'ufficio, qualora si verifichi qualcuno dei casi preveduti negli articoli 116 e 117 del Codice di procedura civile.

La domanda di ricusazione deve, a pena di decadenza, venire fatta prima che sia dichiarato costituito il Collegio.

L'arbitro deve astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da lui conosciuto, ancorchè non proposto, dandone notizia al presidente del Collegio.

Sulla domanda di ricusazione decide subito il presidente del Collegio con ordinanza motivata.

Il presidente del Collegio non può venire ricusato.

Dopo avvenuta la costituzione del Collegio non è ammessa la ricusazione degli arbitri designati.

Art. 8.

Un funzionario del Consiglio, designato dalla presidenza dello stesso, funge da segretario del giudizio arbitrale.

Esso assume le istanze, memorie e produzioni delle parti e le trasmette al Collegio; redige i verbali del giudizio, ne pubblica e conserva le decisioni; provvede alle notifiche degli atti, alla citazione delle parti e alle comunicazioni da farsi agli arbitri; eseguisce in generale quanto si rende necessario affinchè il processo sia trattato e deciso nelle debite forme.

In particolare il segretario:

a) partecipa con voto consultivo alle conferenze personali degli arbitri;

b) sottoscrive insieme agli arbitri le sentenze, autenticandole;

c) cura il deposito delle sentenze stesse insieme all'atto di compromesso nella cancelleria della pretura ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice di procedura civile.

Art. 9.

L'udienza per la discussione della causa viene fissata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In casi di urgenza ciascuna delle parti può chiedere che l'udienza venga fissata entro più breve termine. Alla domanda viene fatto luogo qualora vi sia la possibilità di citare regolarmente le parti e informare gli arbitri.

Art. 10.

Quando la parte convenuta è domiciliata o si trova provvisoriamente a Fiume, la notifica dell'istanza o della citazione viene fatta a mezzo del messo dell'ufficio, il quale, a comprova dell'avvenuta notifica, fa firmare ed apporre la data alla parte convenuta su di un apposito foglietto di notifica da allegare agli atti del giudizio.

Quando non si possano eseguire le formalità stabilite nel comma precedente, e quando la parte non sia domiciliata in Fiume, la notifica dell'istanza e della citazione viene fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11.

Fino alla nomina del presidente del Collegio, tutti gli atti vengono firmati dal presidente, ovvero dal vice presidente del Consiglio o presidente di sezione che ne fa le veci e controfirmati dal segretario del Consiglio; in seguito sono firmati dal presidente del Collegio e dal segretario.

Art. 12.

Il presidente del Collegio dirige la trattazione; constata anzitutto la regolare nomina degli arbitri e dichiara quindi costituito il Collegio arbitrale.

Art. 13.

Il Collegio, appena costituitosi, accerta la regolare citazione delle parti e la loro presenza o legittima contumacia. Esamina quindi d'ufficio la propria competenza. Se ritiene che questa gli manchi, pronunzia ordinanza con cui dichiara la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti alle parti. La incompetenza può essere dichiarata anche in corso di causa, su domanda di parte o di ufficio.

Prima di iniziare la trattazione, il Collegio deve tentare un equo componimento tra le parti.

Di questo tentativo si fa menzione nel verbale di udienza.

Le parti possono anche limitarsi a dichiarare concordemente di avere transatta la vertenza, nel qual caso il Collegio prende atto di questa dichiarazione e considera cessata la controversia.

Art. 14.

Le parti possono stare in giudizio personalmente o a mezzo di rappresentanti.

Le parti o coloro che stanno in giudizio per esse possono comparire personalmente; possono anche farsi rappresentare o assistere da un procuratore legale, o da un avvocato.

Le parti possono, in corso di causa, produrre documenti e memorie: lo scambio di queste può avvenire in udienza.

Se una delle parti, regolarmente citata, non comparisce all'udienza, il Collegio, accertata la contumacia, procede egualmente nella discussione della causa e pronuncia sentenza.

Se, chiamata la causa, nessuna delle parti comparisce, il Collegio considera cessato il giudizio.

Art. 15.

Gli arbitri non sono tenuti alle osservanze delle regole di diritto, ma decidono come amichevoli compositori.

Le loro sentenze non sono suscettibili di impugnazione, salvo i casi preveduti nell'art. 32 del Codice di procedura civile.

La domanda di nullità si propone davanti l'autorità giudiziaria di Fiume che sarebbe stata competente per valore a conoscere della controversia.

Il termine per proporre la domanda di nullità è quello per appellare dalle sentenze del tribunale e decorre dalla notificazione della sentenza insieme al decreto del pretore che la rese esecutiva.

Quando sia dichiarata la nullità della sentenza arbitrale, l'autorità giudiziaria predetta pronunzia anche sul merito della controversia.

Art. 16.

Il Collegio arbitrale raccoglie le prove che ritiene necessarie per la decisione della controversia..

Quando non possa raccogliere direttamente prove che siano indispensabili, può richiedere il pretore del luogo dove la prova deve essere raccolta.

Se la prova debba eseguirsi fuori del Regno la richiesta deve farsi nelle forme stabilite dal diritto internazionale per il tramite, ove occorra, del pretore locale.

Art. 17.

Sentite le parti ed assunte le prove, il Collegio dichiara chiusa la discussione e passa alla decisione della causa.

In pari tempo il Collegio fissa, a distanza non maggiore di giorni trenta, udienza per la pubblicazione della sentenza.

Art. 18.

All'udienza fissata per la pubblicazione non è necessaria la presenza del Collegio: può effettuarla il segretario, il quale deve provvedere al deposito della sentenza nella cancelleria della pretura, a norma dell'art. 8.

Art. 19.

Tutti gli atti relativi al giudizio arbitrale vengono annotati, per ordine cronologico e con numeri progressivi, in un apposito registro tenuto dal segretario.

Art. 20.

All'atto della presentazione dell'istanza la parte attrice è tenuta ad anticipare le competenze di arbitramento previste da apposita tariffa proposta dal Consiglio dell'economia e approvata dall'avvocato generale presso la sezione di Corte di appello di Fiume.

Le altre spese occasionate dal processo devono essere anticipate dalla parte nel cui interesse ricorrono.

La sentenza stabilirà poi nei rapporti tra le parti a quale di esse devono stare a carico le competenze e le spese.

Art. 21.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 1° luglio 1929, contemporaneamente all'estensione alle nuove Provincie dei codici e delle leggi di cui all'art. 1 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

Art. 22.

Le cause pendenti presso il giudizio arbitrale alla data della entrata in vigore del presente regolamento, saranno definite in conformità alle norme precedentemente in vigore.

Art. 23.

Fino a quando, e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio dell'economia non avrà provveduto alla costituzione del nuovo elenco degli arbitri, rimarranno in carica gli arbitri esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il Ministro: Rocco.

(3648)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1929.
Delimitazione della zona di servitù aeronautiche intorno all'Aeroporto di Montecelio (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con Regio decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta dalla poligonale parallela a quella che definisce i limiti dell'Aeroporto di Montecelio (Roma) e distante da quest'ultima un chilometro.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita dall'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della III Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: Balbo.

(3626)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1929.
Delimitazione della zona di servitù aeronautiche intorno all'Aeroporto di Lonate Pozzolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta dalla poligonale parallela a quella che definisce i limiti dell'Aeroporto di Lonate Pozzolo e distante da quest'ultima un chilometro.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita dall'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della I Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: Balbo.

(3627)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1929.
Norme di attuazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, concernente modificazioni alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783, concernente modificazoni alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'ultimo comma dell'art. 8 della legge stessa che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare tutte le disposizioni di attuazione occorrenti, anche in deroga a norme legislative e regolamentari in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Gli agenti della riscossione terranno in uso, nel mese di luglio di ciascun anno:

a) per le riscossioni riferibili ad entrate accertate nell'esercizio scaduto o nei precedenti, gli stessi bollettari adoperati sino al 30 giugno, proseguendo nella numerazione delle bollette e mantenendo l'indicazione dell'esercizio medesimo;

b) per quelle riguardanti le entrate di competenza del nuovo esercizio, altri bollettari con distinta numerazione.

A partire dal 1° agosto i bollettari di cui alla lettera *b*) varranno anche per la riscossione delle entrate in conto residui degli esercizi precedenti.

Art. 2.

I versamenti che gli agenti della riscossione e gli altri contabili in genere dello Stato nonchè i debitori diretti effettueranno in Tesoreria, durante il mese di luglio, saranno distinti a seconda che siano riferibili ad entrate dell'esercizio scaduto e precedenti o alla competenza del nuovo esercizio.

A decorrere dal 1° agosto i versamenti saranno effettuati distintamente per residui e competenza.

Per i versamenti dei debitori diretti, siffatta distinzione dovrà risultare o dalle relative fatture o, per le entrate che non siano amministrate dalle Intendenze di finanza e da altri uffici locali, mediante le consuete comunicazioni che vengano fatte alla Tesoreria dalle varie Amministrazioni interessate.

Durante il mese di luglio, le Tesorerie continueranno ad emettere, per le entrate dell'esercizio scaduto e precedenti, quietanze staccate dal bollettario relativo all'esercizio medesimo, iniziando, esclusivamente, per le entrate riferibili alla competenza del nuovo esercizio, altro bollettario con propria numerazione.

Dal 1° agosto, quest'ultimo bollettario verrà usato anche per i versamenti in conto residui degli esercizi precedenti a quello in corso, che dovranno esservi però descritti distintamente, dai versamenti in conto competenza, aggiungendo, alle altre indicazioni prescritte, anche quella dell'imputazione ai residui o alla competenza.

Art. 3.

Le riscossioni ed i versamenti effettuati nel mese di luglio, in conto dell'esercizio scaduto, saranno compresi, dagli agenti della riscossione e dagli altri contabili dello Stato, nella contabilità delle entrate relative all'ultimo bimestre, o altro speciale periodo stabilito da particolari disposizioni, dell'esercizio medesimo, mantenendo la distinzione fra le somme riferibili alla competenza di detto esercizio e quelle afferenti agli esercizi anteriori.

Con la chiusura di tali contabilità sarà accertata la rimanenza da riscuotere o da versare al 31 luglio, che si trasporta al nuovo esercizio.

Le contabilità relative al primo periodo del nuovo esercizio comprenderanno, pel mese di luglio, le sole operazioni riferibili alla competenza, mentre, per i mesi successivi, comprenderanno anche quelle riguardanti i residui.

A partire dal 1° gennaio 1930 le contabilità riporteranno la distinzione fra residui e competenza, oltre che nei riguardi delle riscossioni, anche per i versamenti.

Art. 4.

Le Amministrazioni e gli uffici delegati potranno emettere titoli di spesa riferibili all'esercizio scaduto e a quelli precedenti, con imputazione all'esercizio stesso, distintamente per competenza e per residui e con numerazione progressiva e registrazione nelle scritture dell'esercizio scaduto:

a) sino al 30 giugno, se trattasi di titoli collettivi;

b) sino al 20 luglio, se trattasi di titoli individuali.

Però i titoli di spesa relativi a stipendi od assegni al personale, o che siano da commutarsi in quietanza di entrata, vaglia del Tesoro, vaglia postali o cambiari, ovvero che debbano essere estinti mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, potranno essere emessi anche oltre i detti termini sempre quando si preveda che possono essere estinti entro il 31 luglio.

A partire dagli ultimi dieci giorni di giugno, secondo la facoltà consentita dall'art. 447 del regolamento di contabilità generale, avrà inizio, con separata numerazione, l'emissione dei titoli di spesa riferibili alla competenza del nuovo esercizio, da notarsi in distinti registri e da continuarsi, a partire dall'agosto successivo, con estensione anche ai residui degli esercizi precedenti.

Art. 5.

Durante il mese di luglio continueranno i pagamenti in conto dell'esercizio scaduto.

Potrà pure effettuarsi il pagamento dei titoli di spesa, emessi nell'esercizio precedente a quello scaduto, intendendosi ritardata fino al 31 luglio la perenzione.

Alla fine di detto mese, i titoli di spesa, emessi con imputazione all'esercizio anteriore a quello scaduto, e rimasti insoluti, saranno annullati, e i titoli insoluti, emessi, a tutto lo stesso mese di luglio, con imputazione all'esercizio scaduto, verranno trasportati al nuovo esercizio fatta eccezione per i mandati di anticipazione e a disposizione, i quali se rimasti insoluti o parzialmente inestinti al 31 luglio, anche se emessi nello stesso mese di luglio, con imputazione all'esercizio scaduto saranno, rispettivamente, annullati o ridotti all'importo pagato a quella data.

Però, i mandati di anticipazione riguardanti la parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonchè i mandati di anticipazione o a disposizione degli altri Ministeri, riguardanti i servizi del terremoto, potranno, su conforme richiesta dei funzionari delegati, essere tenuti validi, per la parte inerogata, anche per l'esercizio successivo.

Art. 6.

I funzionari delegati comprenderanno nel rendiconto del quarto trimestre, o dell'ultimo periodo dell'esercizio, comunque determinato da disposizioni speciali, anche i buoni emessi e gli ordinativi pagati nel mese di luglio con imputazione all'esercizio scaduto.

I termini per la trasmissione di detto rendiconto decorrono dal 31 luglio.

In tale rendiconto saranno messi in evidenza, per i fondi a disposizione, i buoni rimasti insoluti e quelli da annullarsi per perenzione a quella data, e, per i fondi anticipati, la somma rimasta disponibile sui mandati alla data medesima e la somma in contanti presso il funzionario delegato.

Nel rendiconto suppletivo, da presentarsi dai funzionari delegati, ai sensi dell'art. 61 delle disposizioni per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, saranno compresi i pagamenti effettuati durante i mesi di agosto e settembre con le somme in contanti prelevate fino al 31 luglio e non erogate a tale data.

Art. 7.

La Direzione generale del Tesoro per la Tesoreria centrale, le Sezioni di tesoreria, l'Amministrazione centrale dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale, il contabile del portafoglio e la Regia zecca compileranno per le operazioni compiute durante il mese di luglio in conto dell'esercizio scaduto, contabilità ed elaborati periodici suppletivi di quelli prodotti per le operazioni compiute a tutto il 30 giugno in modo che le situazioni e le contabilità concernenti il nuovo esercizio comprendano soltanto operazioni riferibili alla competenza dell'esercizio stesso.

Con l'aggiunta delle operazioni compiute entro il mese di luglio in conto dell'esercizio scaduto alle risultanze del movimento di cassa al 30 giugno si determina la risultanza finale alla chiusura dell'esercizio, che forma il punto di partenza delle contabilità di cassa del nuovo esercizio.

Dal mese di gennaio 1930 in poi nella nota giornaliera della Tesoreria centrale, di cui all'art. 602 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e nelle dimostrazioni e contabilità periodiche delle Sezioni di tesoreria e dell'Amministrazione centrale dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria indicate nel successivo art. 604, le operazioni in conto residui sono distinte da quelle riferibili alla competenza dell'esercizio.

Analogamente i riepiloghi dei versamenti distinti per capitolo, che le Intendenze di finanza sono tenute a trasmettere mensilmente, alla Direzione generale del Tesoro, sono compilati separatamente per le entrate in conto residui da quelle in conto competenza.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Aziende autonome statali il cui esercizio finanziario si chiude il 30 giugno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(3644)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1929.
Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Borsa mercantile di Trieste.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 4 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno;

Decreta:

Sono approvate le allegate « Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Borsa mercantile di Trieste ».

Roma, addì 21 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: ROCCO.

Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Borsa mercantile di Trieste.

Art. 1.

Alla competenza del giudizio arbitrale presso la Borsa mercantile di Trieste sono deferite:

A) tutte le controversie nascenti da affari di borsa su merci conclusi alla Borsa di Trieste, se le parti contraenti non hanno diversamente convenuto per iscritto;

B) le controversie nascenti da affari su merci conchiusi fuori di borsa, compresi gli affari di assicurazione, trasporti e spedizioni di merci, purchè:

a) l'affare si riferisca a merci che possono essere negoziate alla borsa;

b) ognuna delle parti sia membro o frequentatore di borsa, oppure una società commerciale legalmente costituita o un consorzio industriale o economico, oppure una persona che si occupi professionalmente della produzione del commercio o della lavorazione delle merci o derrate che formano l'oggetto dell'affare;

c) ambedue le parti abbiano convenuto per iscritto il deferimento delle controversie insorgenti fra le medesime al giudizio arbitrale.

Gli stranieri sono soggetti al giudizio arbitrale anche se non si trovino nelle condizioni prevedute dalla lettera b), qualora abbiano accettato senza riserve una fattura contenente la clausola che deferisce al giudizio arbitrale presso la Borsa di Trieste le controversie derivanti dall'affare concluso.

Art. 2.

Per la formazione del Collegio arbitrale, la Direzione di borsa nomina due categorie di arbitri:

1° arbitri ordinari, in numero di almeno 60 fra i frequentatori della Borsa merci, in possesso da almeno un anno della tessera d'ingresso alla Borsa, che abbiano compiuto l'età di 30 anni e appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) commercianti iscritti da almeno un anno nel registro delle ditte del Consiglio provinciale dell'economia;

b) soci personalmente responsabili di società in nome collettivo od in accomandita, legalmente costituite da almeno un anno;

c) amministratori di società anonime o gerenti di società a garanzia limitata, legalmente costituite da almeno un anno;

2° arbitri di lista, in numero di almeno 40 fra non frequentatori della Borsa merci, designati dalla Federazione provinciale fascista dei commercianti, dall'Unione industriale fascista della Venezia Giulia, dalla Federazione fascista degli armatori italiani dell'Adriatico orientale, dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori della provincia di Trieste e dalla Associazione regionale fascista giuliana dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Possono essere nominati arbitri solo i cittadini italiani.

L'ufficio di membro della Direzione di borsa è incompatibile con quello di arbitro.

Il presidente della Direzione di borsa o chi ne fa le veci presiede ambedue le categorie di arbitri.

Art. 3.

Gli arbitri vengono nominati per un triennio; quelli in carica conservano l'ufficio fino alla nomina dei nuovi.

Gli arbitri uscenti possono essere confermati.

Se per qualsiasi motivo un arbitro ordinario nel corso del triennio perde la qualità, in base alla quale è stato nominato, cessa di diritto dalla funzione di arbitro.

Se nel corso del triennio viene a mancare la quarta parte degli arbitri ordinari, si procederà, con le stesse modalità indicate nell'articolo precedente, alla sostituzione dei membri mancanti, e in tal caso si dovrà anche procedere ad una nuova formazione delle sezioni.

Gli arbitri così nominati rimangono in funzione fino al termine del triennio in corso.

Art. 4.

L'ufficio di arbitro è onorario e gratuito. Chi viene nominato a tale ufficio non può esserne esonerato se non per incapacità fisica o per altro grave motivo. In caso di rifiuto o di grave ripetuta negligenza da parte di un arbitro ordinario, la Direzione di borsa, con decreto motivato deliberato dalla maggioranza dei tre quarti dei presenti, può pronunciare l'esclusione dell'arbitro dal novero dei giudici, con la condanna dell'arbitro ad un'ammenda di L. 400 a favore della Congregazione di carità di Trieste.

Il decreto di esclusione dev'essere notificato all'arbitro e contro il medesimo è ammesso il reclamo al Consiglio provinciale dell'economia.

In caso di rifiuto o di grave negligenza di un arbitro di lista, la Direzione di borsa deve darne notizia al Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 5.

Con decreto della Direzione di borsa il Collegio degli arbitri ordinari viene diviso in sezioni, ciascuna delle quali funge a turno, di settimana in settimana. In tutti i casi in cui la sezione di turno dei giudici ordinari non fosse completa, le mancanze vengono supplite coi membri della sezione prossima di turno.

I nomi degli arbitri ordinari, la composizione delle sezioni e il loro turno, i termini di funzione dei singoli turni e ogni successivo cambiamento devono essere pubblicati a cura della Direzione di borsa nell'albo della Borsa e nel giornale ufficiale della provincia di Trieste.

Art. 6.

Tanto gli arbitri ordinari quanto gli arbitri di lista devono prima di entrare in carica prestare giuramento davanti al presidente del Tribunale civile e penale di Trieste di assolvere fedelmente l'ufficio loro affidato nell'esclusivo interesse della giustizia, secondo le forme stabilite dall'articolo 226 Codice di procedura civile.

La Direzione di borsa prende gli opportuni accordi col presidente del Tribunale per la prestazione del giuramento degli arbitri.

Art. 7.

Per ogni causa viene formato un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, assistiti dal segretario.

Qualora dopo l'inizio della causa un arbitro debba essere sostituito la causa dovrà essere riassunta, utilizzando la citazione, le prove raccolte e il verbale di udienza.

Art. 8.

Se ambedue le parti appartengono alla Borsa, il Collegio si forma mediante l'estrazione a sorte tra i membri della sezione di turno.

L'estrazione viene fatta dal segretario del giudizio arbitrale. L'udienza stabilita per l'estrazione dev'essere notificata alle parti con un termine di preavviso ragionevole, affinchè alle parti sia possibile intervenire o farsi rappresentare alla udienza.

Il Collegio così formato nomina nel proprio seno il presidente. Qualora non si ottenga l'accordo per la nomina del presidente, questo viene nominato dal presidente della Direzione di borsa.

Art. 9.

Quando ambedue le parti non sono membri o frequentatori di borsa, ciascuna di esse ha diritto di nominare un arbitro scegliendolo tra gli arbitri di lista. In caso di consorzio di lite, ove i consorti non si accordino per la nomina dell'arbitro, la nomina spetta al presidente della Direzione di borsa tra quelli proposti dai consorti.

I due arbitri nominati procedono quindi d'accordo alla nomina di un terzo arbitro, tra gli arbitri di lista, che fungerà da presidente. In caso di disaccordo o qualora nessuno dei due arbitri eserciti il diritto di nomina del presidente, questo viene nominato dal presidente della Direzione di borsa tra gli arbitri di lista.

Quando una sola parte sia membro o frequentatore di borsa, si procede alla nomina di un arbitro per estrazione a sorte tra gli arbitri ordinari della sezione di turno, restando riservata all'altra parte la nomina di un arbitro tra gli arbitri di lista. I due arbitri così nominati procedono d'accordo alla nomina del presidente, scegliendolo sia tra gli arbitri ordinari, sia tra gli arbitri di lista.

In caso di disaccordo o qualora nessuno dei due arbitri eserciti il diritto di nomina del presidente, questi viene nominato dal presidente della Direzione di borsa alternativamente secondo il turno delle cause tra gli arbitri ordinari e quelli di lista.

Se una o ambedue le parti non appartenenti alla Borsa, non esercitino il diritto di nomina degli arbitri tra gli arbitri di lista, la nomina viene fatta tra gli arbitri di lista dal presidente della Direzione di borsa, applicandosi poi per la nomina del presidente le norme di cui ai precedenti capoversi.

Ove però la parte non appartenente alla Borsa dichiari all'udienza indetta per la costituzione del Collegio giudicante o notifichi per iscritto prima dell'udienza stessa, la sua rinuncia al diritto di nomina dell'arbitro di lista, si procede alla nomina dell'arbitro mediante estrazione a sorte tra gli arbitri ordinari di turno.

Se di più consorti uno o più siano membri o frequentatori di borsa ed altri non abbiano questa qualità, la nomina dell'arbitro avviene mediante estrazione a sorte tra gli arbitri ordinari se il consorte prima nominato nel ricorso appartiene alla Borsa, ovvero mediante scelta tra gli arbitri di lista da parte dei consorti non appartenenti alla Borsa, se uno di questi sia prima nominato nel ricorso. Se peraltro i consorti non appartenenti alla Borsa rinuncino alla scelta, si fa luogo alla nomina dell'arbitro mediante estrazione a sorte fra gli arbitri ordinari.

Art. 10.

L'arbitro può su domanda delle parti essere ricusato nei casi degli articoli 116 e 117 Codice procedura civile.

La ricusazione dev'essere proposta prima dell'inizio della discussione della causa, con ricorso motivato al presidente della Direzione di borsa. L'arbitro deve astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da lui conosciuto, ancorchè non proposto dandone notizia senza indugio al presidente della Direzione di borsa.

Sulla ricusazione di un arbitro, proposta da una parte e sulla astensione dell'arbitro proposta dall'arbitro stesso prima del giorno della discussione, può decidere il presidente della Direzione di borsa.

Ove il presidente non abbia deciso prima dell'inizio della discussione, la decisione è rimessa agli arbitri non ricusati. Decide in ogni caso il presidente della Direzione di borsa quando i giudici ricusati siano più o quando manchi l'accordo tra i due giudici non ricusati nel decidere sulla ricusazione del terzo arbitro. Le disposizioni del precedente capoverso si applicano anche al caso in cui la ricusazione o l'astensione sia proposta nel giorno della discussione.

Se l'arbitro ricusato è un arbitro ordinario, ove la ricusazione sia ammessa, dev'essere fissato il termine per il sorteggio del nuovo arbitro in sostituzione dell'arbitro escluso e di ciò viene data notizia alle parti.

Se l'arbitro ricusato è un arbitro di lista, la parte interessata viene diffidata a notificare la nomina del nuovo arbitro in 24 ore; se la parte è assente o non ottempera tempestivamente alla sostituzione, l'arbitro sostituto viene nominato tra i giudici di lista dal presidente della Direzione di borsa.

Se viene ammessa la ricusazione del presidente del Collegio arbitrale, provvede parimenti alla sua sostituzione il presidente della Direzione di borsa secondo le norme dell'art. 9.

In caso di disaccordo sulla proposta di ricusazione tra più consorti in lite, la decisione sulla ricusazione e la nomina dei sostituti spetta in ogni caso al presidente della Direzione di borsa.

Art. 11.

Le parti devono essere invitate ad assistere al sorteggio degli arbitri ordinari per la costituzione del Collegio.

Ognuna delle parti ha diritto di ricusare all'atto del sorteggio, senza addurre i motivi, due arbitri prescindendo da quelli che siano ricusati per uno dei motivi di cui all'articolo precedente.

Qualora per effetto di tale ricusazione venga a mancare nella sezione di turno il numero di arbitri necessari per la costituzione del Collegio, gli arbitri mancanti saranno estratti dalla sezione del turno successivo. Ogni estrazione per la nomina o la sostituzione di arbitri ordinari deve avvenire dalla sezione di turno in carica, completa nei suoi dodici membri o eventualmente completata con arbitri della sezione di turno successivo.

Art. 12.

La nomina di un arbitro a membro del Collegio arbitrale deve essere prontamente notificata all'arbitro stesso.

L'arbitro nominato non può astenersi dall'esercizio dell'ufficio a meno che si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 10 o sia impedito da malattia o da altro grave motivo riconosciuto legittimo dal presidente della Direzione di borsa, il quale in tutti i casi procede prontamente alla sostituzione nei modi indicati dagli articoli precedenti.

Art. 13.

L'ufficio di segreteria del giudizio arbitrale di Borsa è diretto da un segretario; possono essere anche nominati uno o più sostituti.

Tanto il segretario che i sostituti devono avere compiuto i 30 anni ed essere cittadini italiani, laureati in giurisprudenza e devono comprovare con altri titoli la loro speciale idoneità all'ufficio.

La nomina del segretario e dei suoi sostituti, che fanno parte del corpo dei funzionari del Consiglio provinciale dell'economia, dev'essere approvata dal Ministro per la giustizia.

Il segretario e i suoi sostituti devono prestare davanti al procuratore generale della Corte d'appello di Trieste, giuramento di adempiere fedelmente i doveri del proprio ufficio nell'esclusivo interesse della giustizia.

Essi nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.

Spetta al segretario del giudizio arbitrale: curare i rapporti tra le parti e il giudizio arbitrale; ricevere i ricorsi; provvedere alla citazione delle parti; dare alle parti le istruzioni in merito alla forma di procedimento; sorvegliare le notificazioni e il procedimento per la costituzione del Collegio; fissare le udienze, abbinando, se del caso, le cause tra le stesse parti; provvedere sulle istanze consensuali di proroga, se presentate prima del giorno della discussione, nonchè sulle dichiarazioni di desistenza; stendere i verbali di udienza; e in genere sorvegliare sulla retta osservanza della forma del procedimento e assolvere tutte le attribuzioni a lui demandate dal presente regolamento.

Il segretario prende parte con voto consultivo alla deliberazione della sentenza arbitrale e di ogni altra ordinanza del Collegio in corso di causa, controfirmando la sentenza e le ordinanze.

Art. 14.

La domanda introduttiva della lite è proposta mediante ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudizio arbitrale, in originale e in tante copie quanti sono gli interessati ai quali dev'essere notificato, anche in relazione alle norme degli articoli 136-138 Codice di procedura civile.

Il ricorso deve contenere il nome delle parti, la loro professione, la loro residenza, le ragioni e l'oggetto della domanda e dev'essere sottoscritto dalla parte o dal procuratore.

Il segretario del giudizio arbitrale fissa in calce al ricorso stesso l'udienza per l'estrazione a sorte degli arbitri ordinari per la costituzione del Collegio o, se trattasi di parti a cui spetti il diritto di nominare arbitri di lista, il termine per la designazione di arbitri di lista; fissa inoltre la udienza di comparizione per la discussione della causa in modo tale che sia possibile alle parti di designare gli arbitri di lista, ove ne sia il caso, e provvede a notificare immediatamente agli interessati d'ufficio a spese della parte attrice, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, copia del ricorso con l'udienza di comparizione.

L'originale del ricorso rimane negli atti del giudizio.

Art. 15.

La spedizione della lettera raccomandata sarà fatta dal segretario del giudizio arbitrale uniformandosi alle norme del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393. Le stesse norme si applicano anche per la consegna della lettera all'interessato.

Per la notificazione di ricorsi all'estero si osservano le convenzioni internazionali.

Art. 16.

La discussione dinanzi al Collegio arbitrale è pubblica, salvo che per ragioni di moralità o di ordine pubblico il Collegio non deliberi di escludere la pubblicità. Al presidente del Collegio spetta la polizia dell'udienza.

Art. 17.

Le parti possono stare in giudizio personalmente o a mezzo di rappresentanti.

Le parti o coloro che stanno in giudizio per esse, possono comparire in giudizio personalmente: possono anche farsi rappresentare o assistere da un procuratore legale o da un avvocato.

Art. 18.

Se all'udienza fissata per la comparizione delle parti o se in altra qualsiasi udienza comparisce una sola delle parti, la causa prosegue in contumacia dell'altra. Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma gli atti precedenti del giudizio conservano il loro effetto. Se in una qualsiasi delle udienze non comparisce nè la parte attrice, nè la parte convenuta, il Collegio considera cessato il giudizio.

Art. 19.

Il Collegio arbitrale, prima di iniziare la discussione della causa o di esperire il tentativo per la conciliazione tra le parti, deve esaminare, anche d'ufficio, e stabilire la propria competenza. L'incompetenza può essere dichiarata anche in corso di causa.

L'onere della prova delle circostanze decisive per la competenza, in quanto queste non siano a conoscenza del Collegio, spetta all'attore anche se il convenuto non vi contraddica.

Se il Collegio arbitrale si dichiara incompetente, l'attore deve rifondere al convenuto le spese della comparsa all'udienza.

Art. 20.

Se le parti dichiarano concordemente al Collegio di essere addivenute ad un componimento della lite, il Collegio prende atto di tale dichiarazione e considera esaurita la causa.

In ogni caso il Collegio arbitrale prima di iniziare la discussione deve tentare un equo componimento tra le parti. Questo tentativo dev'essere rinnovato durante il giudizio ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità.

Art. 21.

Qualora il componimento non riesca, il Collegio arbitrale dispone la discussione immediata della causa.

La procedura viene determinata dal Collegio in quanto il presente regolamento non disponga.

Se il Collegio autorizzi le parti a presentare deduzioni scritte, queste devono essere prodotte in due esemplari, di cui uno dev'essere notificato alla controparte, l'altro deve essere unito agli atti processuali.

Il Collegio arbitrale raccoglie le prove che ritiene necessarie per la decisione della controversia.

Quando non possa raccogliere direttamente prove che siano indispensabili, può richiedere il pretore del luogo dove la prova deve essere raccolta.

Se la prova debba eseguirsi fuori del Regno la richiesta deve farsi nelle forme stabilite dal diritto internazionale per il tramite, ove occorra, del pretore locale.

Art. 22.

Il segretario del giudizio arbitrale deve formare il verbale d'udienza.

Il verbale deve essere firmato dal presidente del Collegio, dal segretario e dalle parti o dai loro procuratori.

Art. 23.

Il Collegio arbitrale valuta le prove secondo il suo libero convincimento e giudica secondo equità; deve però osservare le disposizioni di legge aventi carattere imperativo.

Art. 24.

La sentenza arbitrale si delibera in seduta segreta a maggioranza assoluta di voti, osservate le norme dell'art. 359 Codice procedura civile.

La sentenza arbitrale deve contenere:

1° la data;

2° il nome degli arbitri che presero parte alla decisione;

3° il nome e cognome delle parti e il loro domicilio o residenza;

4° il tenore delle conclusioni delle parti, escluso il fatto ed i motivi;

5° i motivi in fatto e in diritto;

6° il dispositivo;

7° la sottoscrizione di tutti gli arbitri che l'hanno pronunciata e del segretario.

Art. 25.

La sentenza arbitrale deve essere pubblicata dal segretario non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta.

Il segretario darà notizia alle parti dell'avvenuta pubblicazione della sentenza mediante lettera raccomandata.

Art. 26.

La sentenza arbitrale è notificata a sensi degli articoli 367-369 Codice procedura civile. Le copie della sentenza da notificarsi sono spedite a richiesta e spese della parte interessata dal segretario del giudizio arbitrale.

Art. 27.

Le spese e competenze dovute al giudizio arbitrale sono fissate in apposita tariffa proposta dalla Direzione di borsa ed approvata dal procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste.

Entrambe le parti rispondono solidalmente delle competenze e spese dovute al giudizio arbitrale.

Il presidente della Direzione di borsa può esigere che prima della discussione della causa venga depositato un congruo importo a copertura delle spese.

La sentenza arbitrale deve contenere la precisa tassazione delle spese, le quali stanno a carico della parte soccombente, se con riguardo alle circostanze il Collegio arbitrale non abbia diversamente deciso. Nella liquidazione delle spese non possono essere comprese competenze dovute a più di un difensore.

Art. 28.

Contro la sentenza del Collegio arbitrale non sono ammessi gravami tranne quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 29.

La sentenza del Collegio arbitrale può essere impugnata per nullità, non ostante qualunque rinuncia:

1° se la sentenza sia stata pronunciata sopra un compromesso invalido o scaduto, ovvero fuori dei limiti della competenza del Collegio arbitrale;

2° se il Collegio arbitrale non sia stato costituito regolarmente e in particolare se abbia preso parte alla discussione un arbitro ricusato a sensi degli articoli 10 e 11;

3° se sia mancata regolare costituzione delle parti in giudizio o se, in caso di contumacia, la parte non sia stata regolarmente citata;

4° se non sono state osservate le forme prescritte dall'art. 24 del presente regolamento;

5° se la sentenza abbia violato norme imperative di legge.

La domanda di nullità si propone davanti l'autorità giudiziaria di Trieste che sarebbe stata competente per valore a conoscere della controversia.

Il termine per proporre la domanda di nullità è quello per appellare dalle sentenze del Tribunale e decorre dalla notificazione della sentenza.

Quando sia dichiarata la nullità della sentenza arbitrale, l'autorità giudiziaria medesima pronuncia anche sul merito della controversia.

Art. 30.

Se il Collegio arbitrale si è dichiarato incompetente, subentra senz'altro la competenza del giudice ordinario.

Art. 31.

La sentenza arbitrale è titolo esecutivo. L'esecuzione a norma del Codice di procedura civile ha luogo in base a copia della sentenza rilasciata dal segretario con l'attestazione della sua forza esecutiva.

La domanda di nullità non sospende l'esecuzione; ma qua- ra la sentenza arbitrale sia stata impugnata per nullità, autorità giudiziaria davanti la quale è stata proposta l'im- ıgnazione, può, per gravi motivi, su domanda della parte, 'dinare la sospensione temporanea della esecuzione ovvero ıbordinare l'esecuzione alla prestazione di idonea cauzione. osserva che per tale domanda la disposizione dell'art. 53 ıl R. decreto 31 agosto 1901, n. 413.

Art. 32.

Tutti gli atti relativi al giudizio arbitrale vengono regi- rati in apposito libro protocollo.

L'originale della sentenza arbitrale, il verbale di udienza tutti gli altri atti di causa devono essere conservati nella ıgreteria del giudizio arbitrale. Le sentenze devono essere critte in ordine cronologico in un registro speciale.

Le parti possono prendere in ogni tempo ispezione degli :ti di causa, tranne i verbali delle deliberazioni del Collegio :bitrale, e chiederne a loro spese copie ed estratti.

Art. 33.

Il giudizio arbitrale rimane sotto l'alto controllo dei Mi- steri della giustizia e dell'economia nazionale, i quali pos- no in ogni momento ordinare ispezioni ed accertamenti.

La segreteria del giudizio arbitrale è sottoposta alla vigi- nza diretta del procuratore generale presso la Corte di ap- ɔllo di Trieste, al quale entro il primo trimestre di ogni ıno deve essere presentato il prospetto statistico dell'atti- tà svolta dal giudizio arbitrale nell'anno precedente.

Art. 34.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 1° lu- io 1929, contemporaneamente alla estensione alle nuove 'ovincie dei codici e delle leggi di cui all'art. 1 del R. de- eto 4 novembre 1928, n. 2325.

Art. 35.

I giudizi iniziati anteriormente alla data dell'entrata in gore del presente regolamento saranno proseguiti e definiti :lle forme e con le norme precedentemente in vigore. Alle ımande di nullità contro lodi pronunciati anteriormente la data suddetta, si applicano le norme degli articoli 47 e guenti del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

Fino alla nomina degli arbitri a norma delle disposizioni :l presente regolamento, rimarranno in carica gli arbitri istenti.

Il Ministro: Rocco.

847)

ECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

F. 25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte- ɔte nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re- ituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della enezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ıe approva le istruzioni per la esecuzione del Regio de- 'eto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Flandja » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassu- mere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita- mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Flandja Giuseppe, figlio del fu Giu- seppe e di Maria Lazar, nato a Villa Decani il 10 ottobre 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Flangia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Kon- testabile fu Giuseppe e di Maria Pisko, nata a Villa Decani il 27 aprile 1900; ai figli, nati a Villa Decani: Mario, il 21 novembre 1921; Maria, il 29 gennaio 1923; Giuseppe Alessandro, il 6 settembre 1925; Anna, il 2 luglio 1927; ed alla madre Maria Lazar fu Giuseppe e fu Caterina Mar- koncic, nata a Villa Decani il 23 ottobre 1864.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di at- tuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del- l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(2403)

E. 24.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte- nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re- stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio de- creto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Flandja » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve rias- sumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita- mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Flandja Antonio, figlio del fu Giu- seppe e della fu Maria Flandja, nato a Villa Decani il 24 maggio 1885 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Flangia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna La- zar di Giovanni e di Maria Flandja nata a Villa Decani il 27 settembre 1889; ed ai figli nati a Villa Decani: Giuseppe, il 22 settembre 1916; Maria, il 14 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di at- tuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del- l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(2404)

F. 24.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Furlan Maria ved. di Matteo, figlio del fu Antonio Sik e della fu Antonia Zobini, nata a Villa Decani il 15 agosto 1867 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Giovanna, il 23 giugno 1896; Giovanni il 9 luglio 1898; alla nuora, moglie di Giovanni, Antonia Miklavcich fu Antonio e di Anna Cejak, nata a Villa Decani il 25 ottobre 1898; ed alla nipote, figlia di Giovanni e di Antonia Miklavcich, nata a Villa Decani il 19 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2405)

M. 165.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marchesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marchesich Giovanni, figlio di Antonio e di Elena Cernivani, nato a Capodistria il 24 aprile 1895 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Tremul di Matteo e di Maria Zettin, nata a Capodistria il 6 maggio 1899, ed ai figli nati a Capodistria: Maria, il 10 settembre 1919; Francesco, il 17 dicembre 1921; Umberto, il 2 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2406)

M. 166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marchesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marchesich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Depangher, nato a Capodistria il 14 marzo 1864 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elena Cernivani fu Antonio e fu Maria Steffe, nata a Capodistria il 5 novembre 1871, ed ai figli nati a Capodistria: Antonio, il 7 giugno 1904 e Francesca il 24 maggio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2407)

M. 167.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Michelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Michelich Rosalia, figlia del fu Antonio e della fu Anna Valdemarin, nata a Capodistria il 27 marzo 1868 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micheli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2408)

P. 160.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pechiarich » (Pecaric) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pechiarich (Pecaric) Marcello, figlio di Nazario e di Orsola Novel, nato a Pobeghi (Capodistria) il 5 dicembre 1895 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pecchiari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Maier di Giovanni e fu Lonzar Maria, nata a Capodistria il 10 ottobre 1897 ed al figlio Mario, nato a Capodistria il 17 novembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interesato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2409)

C. 134.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepak Carlo, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Furlan, nato a Villa Decani il 15 aprile 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Novak fu Giovanni e fu Michela Oblak già vedova di Cepak Antonio, nata a Villa Decani il 30 novembre 1887.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2401)

N. 11419-29567.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Umek fu Giovanni, nato a Trieste il 2 febbraio 1864 e residente a Trieste, via Manzoni, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Umek è ridotto in « Savini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Umek nata Gentilini fu Giovanni, nata il 12 luglio 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3051)

N. 11419-28980.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Ursic fu Matteo, nato a Trieste il 15 ottobre 1903 e residente a Trieste, via Ginestre, 15, e diretta ad ottenere a termini dello art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ursic Carlo fu Matteo è ridotto in « Ursi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3052)

N. 11419-24071.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Lapajna in Ursini di Giovanni, nata a Trieste il 2 settembre 1903 e residente a Trieste, via Lavoratori, 219, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Lapanni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Lapajna in Ursini è ridotto in « Lapanni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3053)

N. 11419-27138.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Veinovich fu Elia, nato a Knin (Dalmazia) il 1° febbraio 1874 e residente a Trieste, via Domenico Rossetti, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Venni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Veinovich è ridotto in « Venni ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua sua domanda e cioè:
Maria Nicolina Veinovich nata Zigante fu Giovanni, nata il 10 febbraio 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3054)

N. 11419-26179.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Vouk fu Francesco, nato a Trieste il 4 novembre 1870 e residente a Trieste, via Commerciale, 63, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vucci »;
Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Vouk è ridotto in « Vucci ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Olga Vouk nata Schuster fu Antonio, nata il 2 giugno 1874, moglie;
2. Ada di Carlo, nata il 10 maggio 1908, figlia;
3. Vanda di Carlo, nata il 23 agosto 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3055)

N. 11419-26171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lidia Vouk di Carlo, nata a Trieste il 12 ottobre 1906 e residente a Trieste, via Commerciale, 63, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vucci »;
Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lidia Vouk è ridotto in « Vucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3056)

N. 11419-28481.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oreste Zerjan fu Antonio, nato a Trieste il 10 febbraio 1902 e residente a Trieste, Guardiella Timignano, 1617, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oreste Zerjan è ridotto in « Seriani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3057)

N. 11419-18913.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Ziach fu Giovanni, nato a Trieste il 12 settembre 1901 e residente a Trieste, via Galleria, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Ziach è ridotto in « Ziani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Estella Ziach nata Wagnest di Rodolfo, nata il 5 marzo 1902, moglie;
2. Ileana di Guido, nata il 26 luglio 1926, figlia;
3. Sergio di Guido, nato il 6 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3058)

N. 11419-26163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gastone Zvillichievich di Agostino, nato a Trieste il 3 maggio 1881 e residente a Trieste, via Roma, 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zillini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gastone Zvillichievich è ridotto in « Zillini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3059)

N. 11419-27962.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Celso Adamich di Ferdinando, nato a Fiume (Carnaro) il 6 luglio 1899 e residente a Trieste, S. M. M. Inf., 283, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Adami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Celso Adamich è ridotto in « Adami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3060)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 18 giugno 1929 - Anno VII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929.

(3643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Avviso di rettifica.

Nel decreto prefettizio per riduzione di cognome in forma italiana n. 11419-19572 in data 27 ottobre 1928-VI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1929-VII, n. 109, il cognome originario « Primozio » va rettificato in « Primozic ».

(3635)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Sinio, in provincia di Cuneo, con decreto 14 giugno 1929-VII sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, numero 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(3634)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti di S. E. il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, in data 15 giugno 1929-VII sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

sig. Angelo Bargellini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Livorno;

sig. geom. Medardo Vasino a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Novara;

sig. marchese Paolo Zerbi a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Reggio Calabria;

sig. comm. dott. Gino Vestrini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Livorno;

sig. Donato Donati a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Vicenza;

sig. conte Fabio Plutino a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Reggio Calabria;

comm. dott. Bernardo Attilio Genco a segretario generale della Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia;

sig. ing. Ottavio Ferrari a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Reggio Emilia.

Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

(3629)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica e d'irrigazione Vampadore, in provincia di Padova.

Con decreto 17 giugno 1929-VII, n. 3511, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica e d'irrigazione Vampadore, in provincia di Padova, deliberato il 2 maggio 1929-VII dall'assemblea generale degli interessati.

(3630)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Bacchiglione Fossa Paltana (Padova).

Con decreto 17 giugno 1929-VII, n. 3589, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica di 1ª categoria Bacchiglione Fossa Paltana deliberato il 20 marzo 1929-VII dalla Deputazione consorziale, per delega dell'assemblea generale degli interessati, introducendo di ufficio una modifica all'art. 53 dello statuto stesso per rilevare la competenza del Ministero dei lavori pubblici all'approvazione dei criteri di classifica dei terreni consorziati, ai fini della contribuenza nelle spese della bonifica.

(3631)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Dese Inferiore, in provincia di Venezia.

Con decreto 17 giugno 1929-VII, n. 4133, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Dese Inferiore (Venezia) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 25 marzo 1929 e modificato, per delega della stessa assemblea, dalla Deputazione amministrativa con delibera del 27 maggio successivo.

A norma dell'art. 75 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, il Ministero ha modificato d'ufficio l'art. 10 del suddetto statuto per sopprimere le disposizioni che, contrariamente alla norma dell'articolo 23 del regolamento 8 maggio 1904, n. 368, dànno ai proprietari inscritti pro-indiviso, quando non deleghino uno di loro per l'esercizio del voto, la facoltà di partecipare collettivamente alle assemblee, disciplinando l'esercizio del voto da parte dei singoli condomini, e per stabilire invece che, in mancanza della suddetta delega, la rappresentanza dei condomini sarà esercitata dal primo intestato nella corrispondente partita catastale.

E' stato inoltre integrato l'ultimo articolo di statuto per stabilire, in vista della nuova organizzazione dell'Ente, che spetta al presidente del Consorzio d'indire la convocazione delle assemblee per la rinnovazione delle cariche sociali.

(3632)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Settima Presa Superiore, in Dolo (Venezia).

Con decreto 17 giugno 1929-VII, n. 3433, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Settima Presa Superiore in comune di Dolo (Venezia) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 19 settembre 1928.

(3633)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n 48).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	276786	650 —	Senese Maria fu Vincenzo, *nubile*, dom. a Sora (Caserta).	Senese Maria fu Vincenzo, *minore sotto la p. p. della madre Roccatani Cristina di Valerio* ved. Senese, dom. a Sora (Caserta).
3.50 % » » »	700430 723700 700431 723699	56 — 21 — 56 — 21 —	Trotta Eloisa, Trotta Giuseppe fu *Niccolò* minori sotto la p. p. della madre Tiscornia *Emma* fu Luigi, ved. di Trotta *Niccolò* dom. a Caserta, con usuf. vital. a Tiscornia *Emma* fu Luigi, ved. di Trotta *Niccolò*.	Trotta Eloisa, Trotta Giuseppe fu *Nicola* minori sotto la p. p. della madre Tiscornia *Maria-Emma* fu Luigi, ved. di Trotta *Nicola*, dom. a Caserta; con usuf. vital. a Tiscornia *Maria-Emma* fu Luigi ved. di Trotta *Nicola*.
»	612541	73.50	Trotta Giuseppe fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Tiscornia *Emma* dom. a Caserta.	Trotta Giuseppe fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Tiscornia *Maria-Emma*, dom. a Caserta.
Cons 5 % » » » » »	33048 33050 170961 170960 33049 33051	150 — 50 — 170 — 55 — 150 — 50 —	Trotta Giuseppe, Trotta Giuseppe ed Eloisa, Trotta Eloisa fu Nicola minori sotto la p. p. della madre Tiscornia *Emma* fu Luigi, ved. di Trotta Nicola, dom. a Caserta. La 2ª, 4ª e 6ª rendita sono con usuf. vital. a Tiscornia *Emma* fu Luigi, ved. di Trotta Nicola, dom. a Caserta.	Trotta Giuseppe, Trotta Giuseppe ed Eloisa, Trotta Eloisa fu Nicola minori sotto la p. p. della madre Tiscornia *Maria-Emma* fu Luigi, ved. di Trotta Nicola, dom. a Caserta. La 2ª, 4ª e 6ª rendita sono con usuf. vital. a Tiscornia *Maria-Emma* fu Luigi ved. di Trotta Nicola, dom. a Caserta.
»	202300	2,500 —	Felino Marforio fu *Vincenzo* dom. a Pegli (Genova).	Felino Marforio fu *Innocente* dom. come contro.
» Prest. Littorio	20768	130 —	*Piani Maddalena di Giovanni Battista* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Guanzate (Como).	*Eredi indivisi* di Piani Maddalena di Giovanni Battista, già dom. come contro.
Cons. 5 %	292625	610 —	Fattibene *Luigina* di Generoso, minore sotto la curatela del marito Masciello Attilio, dom. a Bovino (Foggia).	Fattibene *Maria-Luigia* di Generoso, minore ecc. come contro.
»	406351	1,100 —	Carlomagno Rosa fu Sebastiano, *minore sotto la p. p. della madre Miraglia Caterina ved. Carlomagno*, dom. in Lauria (Potenza); con usuf. a Miraglia Caterina fu Francesco, ved. di Carlomagno Sebastiano, dom. in Lauria (Potenza).	Carlomagno Rosa fu Sebastiano, *moglie di Moretti Emilio*, dom. in Lauria (Potenza); con usuf. come contro .
»	10016	115 —	*Di Mauro* Alfonso fu Vincenzo minore sotto la p. p. della madre Vicedomini Lucia di Francesco ved. *Di Mauro* Vincenzo, dom. a Vietri nel Mare (Salerno).	*Mauro* Alfonso fu Vincenzo minore sotto la p. p. della madre Vicedomini Lucia di Francesco ved. *Mauro* Vincenzo, dom. come contro.
3.50 % » »	669752 682105 711279	17.50 17.50 52.50	Rossi *Ida-Isabella* di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Perugia.	Rossi *Isa-Isabella* di Cesare, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 % »	68684 68685	520 — 520 —	Alberti *Santina*, Alberti *Laurina* fu *Amilcare* minori sotto la p. p. della madre Zamboni Giuseppina fu Santo, ved. Alberti *Amilcare*, dom. a Brescia con usufr. alla stessa Zamboni Giuseppina fu Santo, ved. di Alberti *Amilcare*.	Alberti *Santina-Maria*, Alberti *Laura-Margherita* fu *Giovanni-Amilcare* minori sotto la p. p. della madre Zamboni Giuseppina fu Santo, ved. di Alberti *Giovanni-Amilcare* dom. come contro; con usufr. alla stessa Zamboni Giuseppina fu Santo, ved. di Alberti *Giovanni-Amilcare*.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	652398	710.50	Buscemi-Saporito Giovanna *di Antonino* moglie di Boschi Ugo, dom. a Marsala (Trapani), vincolata.	Buscemi-Saporito Giovanna di *Antonio*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	30311	10 —	Agnello *Liberata* fu Giuseppe minore sotto la tutela dell'avo Agnello Raffaele fu Giuseppe, dom. a Torre Annnunziata (Napoli).	Agnello *Liberato* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro.
3.50 %	239396	150.50	*Liccardi* Ernesto di Michele dom. a Napoli, vincolata.	*Liccardo* Ernesto di Michele dom. a Napoli, vincolata.
Cons. 5 %	220713	1,000 —	Savarese Vincenzo di *Ferdinando*, dom. a New York.	Savarese Vincenzo di *Luigi*, dom. a New York
»	66979	35 —	*Cicio* Maria fu Alfonso minore sotto la p. p. della madre Cioffi Lucia di Paolo, ved. *Cicio* Alfonso, dom. a S. Agata dei Goti (Benevento).	*Cice* Maria fu Alfonso minore sotto la p. p. della madre Cioffi Lucia di Paolo, vedova *Cice* ecc. come contro.
»	62752	45 —	Casana Guido di Carlo, dom. a Venezia.	Casana Guido di Carlo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Venezia.
»	79774	300 —	Palazzolo Agostino di Giuseppe, dom. a Terrasini Favarotta (Palermo).	Palazzolo Agostino di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	76552	400 —	Monteverde *Alfonso-Antonio* fu Antonio-Bartolomeo, minore sotto la tutela di Podestà Lazzaro fu Giuseppe, dom. a Chiavari (Genova).	Monteverde *Antonio-Alfonso* ecc. come contro
Cons. 5 % (1861)	140729	150 —	Deabbate conte Carlo Felice fu conte Vincencenzo, dom. a Torino; con usuf. alla contessa *Teresa* Deabbate nata *Milliani* moglie del titolare.	Intestata come contro; con usuf. alla contessa *Clara* Deabbate nata *Magliani* moglie del titolare.
Cons. 5 %	401232	1,265 —	*Di Bilio* Rosalia fu Vincenzo moglie di Vassallo *Emilio*, dom. a Caltanissetta, vincolata.	*Dibilio* Rosalia fu Vincenzo moglie di Vassallo *Vincenzo-Beniamino-Emilio* dom. come contro, vincolata.
3.50 %	250380	175 —	Bonino Giacomo fu Giuseppe-Stefano, dom. a Biella-Piazzo (Novara).	Bonino Giacomo fu *Stefano o Stefano-Giuseppe*, dom. come contro.
Cons. 5 %	184406	50 —	Secchio Ottavio-Simone fu Francesco, dom. a Masserano (Novara).	*Secchia* Ottavio-Simone fu Francesco, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3617)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 141.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 giugno 1929 - Anno VII

Francia	74.74	Belgrado	33.65
Svizzera	367.87	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.683	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.095
Spagna	270.22	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.653	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.559	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.092
Praga	56.62		
Romania	11.30	Rendita 3.50 %	69.95
Peso Argentino Oro	18.15	Rendita 3.50% (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	7.95	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.10	Consolidato 5 %	81.625
Dollaro Canadese	18.92		
Oro	368.54	Obbligazioni Venezie 3.50 %	70.975

MINISTERO DELLE FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Circolare riguardante la chiusura delle contabilità per l'esercizio 1928-29.

Per opportuna norma degli Uffici provinciali, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni, si riportano, qui di seguito, le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità per l'esercizio 1928-29, raccomandandone l'osservanza.

Con separate circolari verranno impartite istruzioni:

dalla Direzione dell'Azienda delle foreste demaniali, per la chiusura delle contabilità relative alla gestione dell'Azienda medesima;

dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la chiusura delle contabilità relative alla gestione dell'Amministrazione stessa.

I.

Ai termini della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, la chiusura dell'esercizio, a partire da quello in corso, è prorogata, per quanto unicamente si riferisce alla gestione di cassa, al 31 luglio, e ciò allo scopo, fra l'altro, di ridurre, per quanto possibile, i residui così attivi che passivi.

A tale effetto le operazioni di entrata e di uscita, che saranno eseguite nel mese di luglio in conto dell'esercizio scaduto e di quelli precedenti, continueranno ad essere contabilizzate con imputazione al bilancio dell'esercizio 1928-29, secondo le norme stabilite dal decreto Ministeriale del 3 corrente mese, emanato per l'applicazione della legge sopra ricordata, e che viene allegato alla presente.

Per quanto riguarda i versamenti dei fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, che verranno eseguiti nel mese di luglio, saranno compilate, a cura dei contabili, fatture distinte e separate a seconda che i versamenti stessi riguardino entrate in conto dell'esercizio scaduto e di quelli precedenti, ovvero entrate riscosse in conto competenza dell'esercizio 1929-30. Dette fatture, conterranno, come di regola, oltre le consuete indicazioni circa l'oggetto del versamento, anche quelle concernenti l'esercizio ed i capi e i capitoli ai quali devono essere imputati i versamenti.

Tali indicazioni, per i versamenti dei debitori diretti, saranno apposte sulle fatture a cura delle Intendenze di finanza o degli altri uffici locali secondo che si tratti di entrate amministrate dalle une o dagli altri.

Le Sezioni di tesoreria continueranno a fare uso, per i versamenti delle entrate imputabili all'esercizio d'imminente chiusura, degli stessi bollettari ora in uso, proseguendone la numerazione, ed inizieranno, esclusivamente per i versamenti delle entrate imputabili al nuovo esercizio, nuovi bollettari con numerazione propria.

Parimenti per le entrate amministrate dalle Intendenze di finanza saranno compilati dalle Sezioni di tesoreria elenchi modello 55-T distinti e separati a seconda che i versamenti riguardino l'esercizio 1928-29 ed i precedenti, oppure la competenza dell'esercizio, che si inizia col 1° luglio prossimo.

Gli elenchi predetti riferibili ai versamenti dell'esercizio 1928-29 e precedenti, ricevuti in luglio, porteranno l'indicazione « suppletivi », saranno redatti con la data di emissione delle relative quietanze, seguita come nelle quietanze stesse, dalla indicazione in rosso: « pel 30 giugno 1929 » e verranno completati col riporto dell'ammontare complessivo dei versamenti ricevuti a tutto il giorno anzidetto.

Per i versamenti concernenti le altre entrate saranno compilati entro il 5 agosto note mod. 56-T suppletive di quelle inviate per i versamenti ricevuti in giugno e dentro lo stesso termine saranno compilate ed inviate, anche se negative, altrettante note mod. 56-T descrittive dei versamenti ricevuti in luglio afferenti alla competenza dell'esercizio 1929-30.

Sempre nello stesso termine, le Sezioni di tesoreria compileranno, per i versamenti ricevuti in luglio in conto dell'esercizio 1928-29 e precedenti, un riepilogo mod. 60-T suppletivo di quello inviato per i versamenti ricevuti entro il 30 giugno ed altro consimile riepilogo compileranno per i versamenti ricevuti nel mese di luglio riferibili alla competenza dell'esercizio 1929-30.

Le Intendenze di finanza — anche esse nel termine del 5 agosto prossimo — compileranno e comunicheranno alla Direzione generale del Tesoro (Divisione V) gli elenchi mod. 106-T, suppletivi di quelli inviati al 30 giugno, per i versamenti delle entrate da esse amministrate effettuati nel mese di luglio in conto dell'esercizio 1928-29 e precedenti.

S'intende che dovranno inviarsi consimili elenchi per i versamenti effettuati nel mese anzidetto in conto dell'esercizio prossimo.

II.

Giusta l'art. 4 del decreto Ministeriale succitato, le Amministrazioni ed i funzionari delegati potranno emettere, con imputazione ai residui o alla competenza del bilancio per l'esercizio 1928-29, titoli di spesa individuali fino a tutto il 20 luglio, e titoli collettivi fino al 30 giugno corrente. Anche oltre i detti termini potranno continuare ad emettere, in conto dell'esercizio 1928-29, titoli individuali o collettivi che riguardino stipendi od altri assegni dovuti al personale, ovvero siano commutabili in quietanza di entrata, vaglia del Tesoro, vaglia postali o cambiari, ovvero debbano essere estinti mediante accreditamento in conto corrente, bancario o postale, sempre quando si preveda che detti titoli possano pervenire alle Sezioni di Tesoreria in tempo utile per essere estinti e contabilizzati entro il 31 luglio prossimo.

Tutti i titoli riguardanti spese dell'esercizio 1928-29 e precedenti emessi nel mese di luglio, porteranno la data di emissione seguita dalla indicazione, in rosso: « pel 30 giugno 1929 ».

I titoli di spesa che, giusta la facoltà consentita dall'art. 447 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, venissero emessi negli ultimi 10 giorni del mese in corso, e così pure quelli che saranno emessi, nel mese di luglio prossimo, in conto del nuovo esercizio, saranno a cura delle Amministrazioni ed uffici emittenti, muniti di un timbro con la leggenda molto appariscente « Esercizio 1929-30 » e ciò perchè le Sezioni di tesoreria possano, a vista, distinguere i titoli che devono essere contabilizzati in conto dell'uno o dell'altro dei due diversi esercizi.

I titoli di spesa emessi nel mese di luglio prossimo con imputazione all'esercizio scaduto saranno prenotati nelle scritture (registri, mandati a disposizione, mandati d'anticipazione) dell'esercizio 1928-29. Per quelli di essi, che fossero pagati nel mese di luglio, saranno prodotte dalle Sezioni di tesoreria contabilità suppletive di quelle rese per l'ultimo mese dell'esercizio.

C'è appena bisogno d'avvertire che tutti i pagamenti in conto debito pubblico effettuati in luglio per rate o quote di rate di rendita maturate a tutto il 30 giugno (comprese quindi le rate pagabili al 1° luglio) su titoli sia nominativi che al portatore, dovranno essere considerati come effettuati in conto dell'esercizio scaduto e, pertanto, formeranno oggetto di una contabilità suppletiva di quella prodotta per il corrente mese di giugno.

Così del pari le rate o quote di rate, maturate a tutto il 30 giugno (comprese pertanto quelle pagabili al 1° luglio, in via posticipata) degli assegni fissi a carico dello Stato o delle varie Aziende ed Amministrazioni autonome di Stato, il cui esercizio finanziario scade al 30 giugno, anche se pagate nel mese di luglio, si considereranno estinte nell'esercizio 1928-29 ed i relativi titoli di spesa saranno compresi in contabilità suppletive conformi a quelle prodotte per il mese di giugno corrente in conto dell'esercizio stesso.

Ugualmente, le Sezioni di tesoreria provvederanno per i pagamenti fatti a mezzo di vaglia del Tesoro emessi nell'esercizio 1928-29 ed in quelli precedenti, nel senso che tali vaglia, anche se pagati in luglio, saranno considerati estinti nel mese di giugno e compresi in una contabilità suppletiva di quella resa per il mese stesso.

Gli ordinativi di pagamento tratti, in conto dell'esercizio 1928-29, sui fondi delle proprie contabilità speciali dalle Regie prefetture, dai Regi provveditori agli studi, dai Comandi di Corpo d'armata, dal Comando generale dell'Arma dei Reali carabinieri, dal Comando Gruppo legioni Milizia nazionale forestale, ecc., anche se pagati nel mese di luglio, saranno compresi nelle scritture dell'esercizio 1928-29 portandone l'ammontare a diminuzione del resto di cassa al 30 giugno e compilando per essi situazioni e contabilità suppletive di quelle prodotte al 30 giugno stesso.

I titoli di spesa, che venissero emessi, negli ultimi 10 giorni del mese in corso, in conto del nuovo esercizio, saranno prenotati nelle scritture dell'esercizio medesimo ed i relativi pagamenti, che venissero effettuati entro il corrente mese di giugno, saranno scritturati tra quelli in conto sospeso per essere, al 1° luglio prossimo, scaricati da tale conto e compresi nelle contabilità del nuovo esercizio insieme coi pagamenti che, in conto dell'esercizio stesso, saranno effettuati nel mese di luglio.

III.

Per tutte le operazioni d'entrata e di uscita, che saranno effettuate in luglio, sia in conto dell'esercizio 1928-29 e precedenti, sia in conto dell'esercizio prossimo, sarà compilata un'unica situazione di cassa mod. 54 T. Però l'ammontare, sia dei versamenti che dei pagamenti, riguardanti l'Erario dello Stato, rispettivamente, ricevuti ed eseguiti in conto dell'esercizio di imminente chiusura e dei precedenti, sarà scritturato, nelle apposite sedi, separatamente da quello concernente le consimili operazioni effettuate in conto dell'esercizio prossimo. A tale effetto le Sezioni di Tesoreria si varranno di una delle due colonne che, nella prima parte della situazione mod. 54 T, non hanno intestazione e, precisamente, di quella che precede la colonna destinata ai totali complessivi delle operazioni di entrata e di uscita.

Le operazioni, invece, sia d'entrata che di uscita, effettuate in luglio per conto dell'esercizio d'imminente chiusura, riguardanti le contabilità speciali, i depositi provvisori, i depositi di ragione della Cassa depositi e prestiti e i titoli e valori del Debito pubblico, saranno fuse, nella situazione di cassa mod. 54 T, con quelle eseguite per conto del nuovo esercizio.

Entro e non oltre il 5 agosto, le Sezioni di tesoreria compileranno:

a) una dimostrazione mod. 59 T, suppletiva di quella compilata per il 30 giugno, per le riscossioni ed i pagamenti effettuati nel mese di luglio in conto dell'esercizio scaduto e di quelli precedenti;

b) una nota mod. 61 T, suppletiva di quella compilata al 30 giugno, riassuntiva dei pagamenti per spese di bilancio o per estinzione di buoni e di vaglia del Tesoro eseguiti nel mese di luglio in conto dell'esercizio 1928-29 e precedenti;

c) un riassunto mod. 188 T, per categorie di bilancio, dei pagamenti eseguiti in luglio per conto dell'esercizio scaduto e precedenti, suppletivo di quello compilato al 30 giugno.

La dimostrazione mod. 59 T, e la nota riassuntiva mod. 61 T, suppletive di quelle al 30 giugno, saranno, come di regola, rimesse anche all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, oltre che alla Direzione generale del Tesoro, Div. V, cui saranno pure trasmessi il riepilogo modello 60 T dei versamenti ed il riassunto mod. 188 T dei pagamenti.

IV.

Le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, entro il 5 agosto 1929, dovranno comunicare:

a) alle Ragionerie delle Amministrazioni centrali, mediante nota mod. 100 T, redatta in duplice esemplare, l'elenco dei mandati diretti emessi fino al 31 luglio per l'esercizio di prossima chiusura, inestinti alla stessa data, curando che siano indicati, con esattezza, sia i capitoli di bilancio, che i numeri dei mandati stessi. L'elenco deve essere unico per ciascuna Ragioneria centrale, eccetto per questo Ministero pel quale le esigenze d'ufficio richiedono che si compilino elenchi distinti pei gruppi di capitoli che saranno indicati con apposita circolare.

NB. — Per il Ministero delle comunicazioni saranno compilati elenchi distinti per le tre amministrazioni « Marina mercantile », « Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili » e « Poste e telegrafi » da inviarsi, quelli delle prime due Amministrazioni:

alla « Ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni — Marina mercantile »; e, quelli della terza:
alla « Ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

Tali elenchi comprenderanno quei gruppi di capitoli che saranno indicati, pure con apposita circolare, dalle suddette ragionerie e da quella del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda i gruppi di capitoli amministrati dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

b) alle stesse Ragionerie delle Amministrazioni centrali, tenute presenti le avvertenze di cui alla lettera precedente, mediante nota mod. 100 *T*, in duplice esemplare, l'elenco dei mandati diretti colpiti da perenzione biennale al 31 luglio 1929 per l'esercizio scaduto e, mediante altra nota modello 100 *T*, pure in duplice esemplare, l'elenco dei mandati d'anticipazione emessi con imputazione all'esercizio medesimo, interamente inestinti al 31 luglio detto, allegando a tali elenchi i mandati nei medesimi descritti.

Qualora non si rinvenisse qualcuno dei mandati da accludere, si unirà in suo luogo una speciale nota mod 100 T, portante la indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di Regia tesoreria;

c) agli intendenti di finanza ed agli altri funzionari delegati della Provincia, l'elenco in doppio esemplare, dei mandati a disposizione emessi con imputazione all'esercizio 1928-29 in tutto o in parte insoluti, al 31 luglio 1929, con uniti i mandati medesimi, sommati nella parte interna e muniti di visto da parte dell'ufficio controllo delle Sezioni di tesoreria in analogia all'art. 617 delle istruzioni del Tesoro;

d) agli stessi uffici indicati alla lettera precedente, l'elenco in doppio esemplare dei buoni su mandati a disposizione stati trasportati dall'esercizio 1927-28 e inestinti al 31 luglio 1929, con allegati i buoni medesimi. Per quelli eventualmente smarriti si procederà nei modi indicati alla lettera *b*).

Per i mandati diretti e i buoni su mandati a disposizione emessi nell'esercizio 1927-28 ed estinti dagli agenti pagatori prima del 31 luglio prossimo, ma versati successivamente e quindi non portati in uscita in tempo utile, saranno compilati separati elenchi in doppio esemplare (note modello 100 T per i mandati diretti; elenchi mod. 32-*bis* C. G. per i buoni su mandati a disposizione) con speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento, per modo che anche di essi possa farsi il trasporto al nuovo esercizio (circolari di questo Ministero — Ragioneria Generale - Div. II — 8 aprile 1921, n. 4488 e 16 settembre 1921, n. 8354; normali nn. 23 e 64 *Bollettino Tesoro* per l'anno 1921). Detti elenchi saranno inviati, per i mandati, alle Ragionerie delle Amministrazioni centrali emittenti; per i buoni su mandati a disposizione, ai funzionari delegati;

e) alla Direzione generale del Tesoro — Divisione 2ª — l'elenco dei buoni del Tesoro nominativi scaduti negli esercizi precedenti e non commutati in titoli del Prestito del Littorio entro il 31 luglio prossimo. Per la compilazione di tale elenco si farà uso del modello 39 T opportunamente modificato;

f) alla Direzione generale del Tesoro — Divisione 5ª — il conto dimostrativo modello 99 T, dei vaglia del Tesoro assegnati a ciascuna Sezione di tesoreria per il pagamento, di quelli pagati e di quelli rimasti da pagare al 31 luglio prossimo per conto dell'esercizio 1928-29.

Ad evitare la giacenza nei collettivi di numerosi titoli pagati per conto dell'esercizio di prossima chiusura e allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa in conto residui, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria di provvedere affinchè, entro il 31 luglio prossimo, siano contabilizzati non solo tutti i versamenti in titoli pagati dalle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di Provincia e dagli agenti della riscossione, ma anche quelli prodotti dalla posta.

Allo scopo poi di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria di rispondere sollecitamente ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente degli ordini di spese fisse e pensioni.

Infine si ricordano alle Sezioni di tesoreria le disposizioni date con la normale 58 del Bollettino del Tesoro 1900 (pag. 301) circa il divieto di mantenere in corso i mandati diretti trasportati dall'esercizio 1927-28 a quello che ora si compie, come pure i mandati di anticipazione emessi nell'esercizio che si chiude, salvo le eccezioni di cui al seguente *NB*. Tale divieto in conseguenza del prolungamento della gestione di cassa, avrà effetto, anzi che dal 30 giugno, al 31 luglio 1929.

NB. I. — I mandati a disposizione e di anticipazione emessi da qualunque Ministero per spese dipendenti da terremoti, ai termini dell'articolo 28 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, ed i mandati di anticipazione emessi per qualunque servizio di competenza del Ministero dei lavori pubblici e dell'Azienda autonoma statale della strada, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 8 febbraio 1923, numero 422, anzichè essere annullati e ridotti, come è prescritto per gli altri titoli della specie, dovranno essere trasportati all'esercizio prossimo, qualora ciò sia richiesto dai funzionari delegati, per l'intera somma, se inestinti al 31 luglio 1929 e, per la parte non pagata al 31 luglio stesso, se parzialmente pagati, purchè tanto gli uni che gli altri siano stati emessi nell'esercizio d'imminente chiusura.

Non potranno, in ogni caso, essere trasportati quei mandati di anticipazione emessi nell'esercizio 1928-29 sui capitoli di parte or-

dinaria del Ministero dei lavori pubblici (numeri da 1 e 71) in conto residui dell'esercizio 1926-27 e rimasti in tutto o in parte inestinti al 31 luglio 1929.

La contabilità dei mandati suppletiva di quella prodotta per il corrente mese di giugno, deve essere documentata, per quanto riguarda i predetti mandati d'anticipazione pagati parzialmente nell'esercizio di prossima chiusura e fino al 31 luglio 1929 e da trasportare all'esercizio 1929-30 per la parte inerogata, con estratto dei mandati stessi, nel quale, oltre le caratteristiche del mandato (capitolo, numero, importo) verrà dichiarato, in tutte lettere, l'importo pagato nell'esercizio in corso, importo per il quale il mandato resta definitivamente contabilizzato.

Tale estratto sarà firmato dal capo della Sezione di tesoreria, e dall'ufficiale delegato, il quale dovrà confermare, sotto la propria responsabilità, la somma da lui prelevata pari a quella per la quale il mandato è prodotto in contabilità.

Per i mandati di anticipazione surriferiti dovranno essere compilate apposite note modello 100 *T*, nelle quali saranno tenute distinte le somme pagate nell'esercizio corrente e fino al 31 luglio 1929 da quelle da trasportare al nuovo esercizio.

I mandati a disposizione dei quali sia chiesto il trasporto — e che resteranno, come sopra si è detto, presso le Sezioni di tesoreria — saranno chiusi per accertare l'importo dei buoni emessi e di quelli pagati nell'esercizio in corso e nel mese successivo, nonchè l'importo del fondo rimasto a disposizione al 31 luglio prossimo. Anche per questi mandati saranno compilate ed inviate alle Ragionerie centrali apposite note mod. 100 T in duplice esemplare, nelle quali sarà indicato l'intero importo dei mandati, per quelli totalmente inestinti, e la somma non pagata per quelli estinti parzialmente. Inoltre saranno compilati ed inviati agli ufficiali delegati appositi elenchi dimostrativi delle somme su di essi disposte e di quelle pagate nell'esercizio d'imminente chiusura, e del fondo rimasto a disposizione. La somma da trasportare sarà costituita dall'importo dei buoni insoluti e dal fondo rimasto a disposizione del funzionario delegato.

II. — Per quanto riguarda i mandati a disposizione e di anticipazione relativi a spese dipendenti da terremoti e quelli attinenti ai servizi del Ministero dei lavori pubblici emessi nei precedenti esercizi e già trasportati a quello corrente, si dovranno osservare le seguenti norme:

1. I mandati a disposizione in tutto o in parte inestinti al 31 luglio 1929 dovranno essere chiusi ed inviati, nei modi di regola, ai funzionari delegati per il visto di concordanza e il successivo inoltro alla competente Ragioneria centrale. Coi mandati dovranno essere trasmessi i buoni perenti.

2. I mandati d'anticipazione:

a) se insoluti al 31 luglio 1929, dovranno essere descritti in apposite note modello 100 *T* e rimessi direttamente per l'annullamento, alla competente Ragioneria centrale;

b) se parzialmente estinti, al 31 luglio detto, dovranno essere prodotti, per la somma effettivamente pagata in questo esercizio, nella contabilità dei mandati, suppletiva di quella trasmessa per il mese di giugno, nei modi prescritti per i mandati da ridurre.

V.

Le Intendenze di finanza (Sezione Tesoro) dovranno trasmettere entro il 5 agosto 1929:

a) alla Corte dei conti (Divisione IV — Debito vitalizio e spese fisse) gli elenchi modello 63 C. G. in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio, (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 30 giugno 1929, per quelle cadute in prescrizione durante il mese di luglio, nonchè per quelle perenti al 31 luglio 1929, separatamente per le pensioni e per le spese fisse, distinguendole secondo l'esercizio finanziario cui si riferiscono e tenendo presente la disposizione dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato con l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783. Detti elenchi saranno riassunti in un prospetto contenente il numero e la denominazione dei singoli capitoli coi totali rispettivi (art. 452 regolamento contabilità generale);

b) alle Intendenze aventi il servizio compartimentale del lotto, mediante la nota modello 100 *T*, redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio d'imminente chiusura e inestinti al 31 luglio 1929 nonchè, mediante altra nota modello 100 *T*, in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto, inestinti e da annullare perchè perenti al 31 luglio detto, allegando a tale elenco gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento compilata con le stesse modalità indicate al paragrafo IV, lettera *b*); ed, eventualmente, gli elenchi degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1927-28, pagati in tempo utile, ma non contabilizzati nel prossimo mese di luglio (Circolare della Direzione generale del Tesoro 23 agosto 1926, n. 19915 - Bollettino Finanze, 1926, pagina 1999).

Inoltre le Intendenze di finanza (Sezione Tesoro) sono interessate di rispondere sollecitamente ai rilievi della Corte dei conti relativi all'ordinazione dei pagamenti delle rate di pensioni e di spese fisse.

Infine si avvertono le Intendenze medesime che il termine del 5 luglio stabilito con la circolare litografata 30 giugno 1900, numero 47959-19223, per l'invio dei prospetti modelli 89-*A* e 89-*B* delle variazioni avvenute nel debito vitalizio nel mese di giugno, s'intende prorogato nel senso che tali elaborati dovranno essere spediti il 5 agosto, salvo il caso che si trovi sull'elenco di accompagnamento dei ruoli di nuova iscrizione l'indicazione: « ultimo dell'esercizio ».

VI.

Gli ufficiali delegati a trarre buoni su mandati a disposizione (prefetti, intendenti di finanza, provveditori agli studi, ingegneri capi del Genio civile, capi compartimento della viabilità, ecc.), dovranno inviare entro il 10 agosto 1929 alle Ragionerie delle rispettive Amministrazioni centrali:

a) l'elenco dei buoni inestinti al 31 luglio per l'esercizio scaduto, da trasportare all'esercizio 1929-30, compilato in duplice esemplare sul modello 32-*bis* C.G.; e l'elenco, pure in doppio esemplare, mod. 32-*bis* C. G., dei buoni pagati prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello d'emissione, ma versati posteriormente e quindi non portati in uscita in tempo utile, i quali ultimi buoni dovranno pure essere trasportati al nuovo esercizio (normale 64 predetta);

b) l'elenco dei buoni perenti al 31 luglio (paragr. 4, lettera *d*) compilato, pure in duplice esemplare, sul modello 32-*bis* C. G.

Qualora non vi siano nè buoni da trasportare, nè buoni perenti, basterà un unico modello 32-*bis* C. G. in duplice esemplare con dichiarazione negativa;

c) i mandati a disposizione ricevuti dalle Sezioni di Regia tesoreria (paragr. IV, lettera *c*), che devono essere annullati o ridotti, muniti della dichiarazione di concordanza con le proprie scritture e con allegati i buoni perenti annullati in conformità degli articoli 184 e 622 delle istruzioni sul servizio del Tesoro.

I suddetti elenchi e mandati saranno uniti ai rendiconti modello 27 C. G. dell'ultimo periodo dell'esercizio da compilarsi al 31 luglio, sul modello prescritto dalla circolare 31 maggio 1916, n. 4828.

Per questo Ministero i rendiconti suddetti si compileranno in duplice esemplare, e mentre di essi l'esemplare completo con i documenti giustificativi seguirà l'abituale corso, l'altro esemplare, limitato alla parte esterna, sarà spedito direttamente, con allegati gli elenchi, i mandati ed i buoni di cui sopra, alle rispettive Ragionerie (Ragioneria della Direzione generale delle pensioni di guerra — Palazzo Braschi — pei capitoli del relativo gruppo; Ragioneria centrale del Ministero, per tutti gli altri capitoli).

VII.

Per quanto riguarda i mandati di anticipazione, si richiama l'attenzione dei funzionari delegati sulla disposizione dell'art. 61 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Detto articolo dà facoltà ai funzionari delegati di trattenere le somme in contanti rimaste disponibili al 31 luglio 1929 per l'esercizio precedente, per erogarle non oltre il 30 settembre successivo, per il pagamento di spese residue riferibili all'esercizio medesimo: è ovvio rammentare che tale facoltà va esercitata nei limiti delle somme strettamente occorrenti.

Per i pagamenti suddetti sarà presentato un rendiconto suppletivo entro il 10 ottobre 1929 ai sensi dell'art. 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 (salve le eccezioni di cui al successivo art. 334): rendiconto che, giusta l'art. 6 (ultimo comma) del decreto Ministeriale 3 giugno 1929 qui di seguito riportato, dovrà naturalmente comprendere i soli pagamenti eseguiti nei mesi di agosto e settembre 1929 per conto dell'esercizio scaduto.

A proposito dei rendiconti su mandati di anticipazione, si avverte che per questo Ministero dovrà, come di consueto, essere compilato e trasmesso, direttamente alla Ragioneria centrale, un secondo esemplare dei rendiconti del quarto trimestre, limitato alla parte esterna, nel quale dovranno indicarsi, in nota, le caratteristiche dei singoli mandati che al 31 luglio per conto dell'esercizio scaduto risulteranno in tutto o in parte non riscossi, la somma da annullare o l'importo da ridursi per ciascuno dei titoli stessi, l'importo delle somme trattenute e gli estremi delle quietanze di tesoreria per le somme non trattenute e versate.

Per l'art. 15 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, le somme già riscosse dai funzionari sopra mandati di anticipazione, relativi a qualsiasi servizio dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici e dall'Azienda autonoma statale della strada, e non erogate alla chiusura dell'esercizio e fino al 31 luglio 1929, potranno essere trattenute per effettuare non oltre l'esercizio successivo e fino al 31 luglio 1930 pagamenti relativi alle spese che formano oggetto dei mandati e quindi, ove trattisi di mandati afferenti alla parte ordinaria, limitate a quelle dell'esercizio finanziario indicato nell'oggetto stesso.

Per detti mandati il termine suindicato del 30 settembre 1929 deve perciò intendersi protratto al 31 luglio 1930.

VIII.

Le Intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali entro il mese di agosto dovranno inviare in doppio esemplare alle Ragionerie delle rispettive Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 62 C. G. delle spese variabili obbligatorie e d'ordine, inestinte al 31 luglio prossimo per conto dell'esercizio scaduto. (Per questo Ministero, e limitatamente ai residui dell'esercizio scaduto, produrranno pure, come di consueto, le distinte mod. *B* in unico esemplare).

Si dovrà avere cura di fare in tali elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potranno inscriversi negli elenchi principali inviati entro il mese di agosto, formeranno eccezionalmente oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo fino al termine massimo del 15 settembre, trascorso il quale non potranno spedirsi ulteriori elenchi suppletivi.

Si raccomanda vivamente la scrupolosa osservanza del suindicato termine, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del rendiconto generale consuntivo.

Giova infine rammentare che con la chiusura dell'esercizio deve essere applicata ai residui passivi della parte ordinaria la perenzione amministrativa stabilita dall'art. 36, secondo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato con l'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

IX.

Si fa in ultimo presente a tutti gli uffici che hanno in consegna mobili di proprietà dello Stato, l'obbligo di trasmettere, alle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono, non più tardi del 5 agosto prossimo, anche se negativi, i prospetti annuali delle variazioni avvenute nei mobili stessi.

Si attende un cenno di ricevuta.

Il Ministro: MOSCONI.

(3645)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 12 giugno 1929-VII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Parma, succursale n. 6, in provincia di Parma, con orario limitato di giorno.

(3636)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sei posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia.

Il Regio provveditore agli studi della Venezia Giulia e di Zara;

Veduto il R. decreto 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Decreta:

E' aperto il concorso a sei posti gratuiti presso il Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia, nonchè a quelli che rimarranno scoperti in seguito all'esito eventualmente negativo degli esami della sessione di riparazione sostenuta dagli alunni convittori, o per altre ragioni.

Detti posti saranno conferiti ad alunni della Venezia Giulia e di Zara, meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali intendono avviarsi agli studi secondari, e non abbiano età inferiore ai nove anni nè avranno superati gli anni quattordici al 31 dicembre 1929.

Il concorso è per titoli da giudicarsi dalla Commissione che sarà nominata dal Regio provveditore agli studi.

Avranno la precedenza nell'assegnazione dei posti di studio:

a) i giovanetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione sia tale da permettere la loro ammissione e il loro mantenimento in Convitto;

b) gli orfani di militari dell'Esercito italiano caduti in guerra;

c) i figli di militari dell'Esercito italiano che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra siano diventati inabili a proficuo lavoro;

d) gli orfani di coloro che siano morti a causa della guerra;

e) gli inscritti all'Opera nazionale Balilla;

f) i figli di coloro che abbiano conseguito nell'Esercito italiano almeno una medaglia d'argento o due di bronzo al valor militare;

g) i giovanetti provenienti da altro Convitto pubblico e quelli che da almeno un anno frequentano questo Convitto verso corresponsione di retta intera o ridotta.

Pel conferimento di posti di studio rimanenti avranno la preferenza a un terzo dei posti disponibili, e a condizione che sussistano i titoli di studio, di buona condotta e di disagiate condizioni economiche, i giovani appartenenti a famiglie alloglotte iscritte da oltre un biennio alla data del presente decreto nei registri anagrafici delle zone mistilingui di questa regione.

I concorrenti dovranno presentare entro il 15 agosto 1929, alla Direzione del Convitto, le domande controfirmate dal padre o da chi esercita la patria potestà per l'aspirante al posto di studio, con la precisa indicazione del recapito.

Le istanze degli orfani di guerra dovranno essere corredate di una dichiarazione del Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, che attesti tale loro condizione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato dell'ufficio sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante e i membri della sua famiglia durante l'ultimo mese non hanno contratto malattie infettive;

c) pagella dell'anno scolastico 1928-1929 e per i candidati iscrivendi alla prima classe d'una scuola media, l'attestato di ammissione alle scuole;

d) dichiarazione del podestà del Comune di residenza, da cui risulti la composizione della famiglia convivente con l'aspirante, numero, età, professione e relazione di parentela dei membri di essa. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

e) certificato dei procuratori delle imposte competenti per i Comuni di residenza e di nascita dell'aspirante e dei suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana;

g) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

h) tessera dell'Opera nazionale Balilla.

I giovani già convittori sono dispensati dal presentare i documenti di rito.

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Nella domanda di ammissione al concorso chi esercita la patria potestà dovrà dichiarare che la famiglia dell'aspirante si obbliga di pagare le spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, da letto, ecc.) nonchè quelle per libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc., secondo le indicazioni del rettore del Convitto. Alla domanda potranno essere allegati per visione, salvo restituzione, questi altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

I figli degli impiegati dello Stato sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto, a favore del concorrente successivamente classificato, se dopo la comunicazione avuta dal conferimento del posto lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

I vincitori del concorso conserveranno il posto gratuito nel Convitto di Gorizia fino al compimento degli studi secondari, a condizione che non ripetano l'anno scolastico o non siano colpiti da una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *e*) dell'art. 19 del regolamento sugli esami 4 maggio 1925, n. 653.

Trieste, giugno 1929 - Anno VII

Il Regio provveditore agli studi: MONDINO.

(3637)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.